UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

PSR 2007/2013 CALABRIA
Seminiamo Sviluppo

ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura Calabrese

Vademecum sulle novità della PAC e sugli obblighi di condizionalità per le aziende agricole dal 2015

A cura di:
Dr. Giovanni Arcudi
ARSAC - Ufficio Aggiornamento e Formazione L.R. 19/99 - Reggio Calabria

1

COLLANA INFORMATIVA 2015

PREFAZIONE

*La presente pubblicazione fa parte della collana informativa 2015 realizzata nell'ambito del progetto "**Campagna informativa Regionale e Nazionale**" a valere sul bando multimisura 2013 del PSR Calabria 2007-2013, misura 111 azione 3.*

La suddetta iniziativa, gestita dall'ARSAC, si è concretizzata con la realizzazione di una campagna di informazione rivolta ad operatori agricoli del territorio regionale attraverso:

- *lo svolgimento di incontri informativi su tutto il territorio regionale per complessive 96 ore, incentrate su 2 ambiti tematici:*
  - *le novità della PAC per il 2015 e gli obblighi di condizionalità per le aziende agricole;*
  - *aggiornamenti tecnici e innovazioni di prodotto in agricoltura;*
- *la presente collana di 5 opuscoli informativi;*
- *la realizzazione di un sito web di informazione e di aggiornamento sulle tematiche trattate (in particolare sulla PAC dal 2015 ed i relativi obblighi di condizionalità).*

La collana rappresenta una raccolta delle tematiche trattate durante gli incontri informativi. Ogni opuscolo della collana raccoglie gli elementi informativi di maggior interesse del corrispondente incontro.

L'impostazione adottata è di una collana di documenti snelli che contengono, a seconda dei casi, alcuni necessari richiami tecnico-scientifici e/o normativi. Il risultato atteso è quello di fornire informazioni utili che possano sensibilizzare il mondo agricolo e contribuire quindi, nei limiti riconosciuti ad azioni informative, ad un processo di modernizzazione del settore primario regionale.

Il "Vademecum sulle novità della PAC e sugli obblighi di condizionalità per le aziende agricole dal 2015" è stato concepito con il fine di fornire una guida pratica di facile consultazione per gli agricoltori calabresi sulla nuova struttura degli strumenti di finanziamento della Politica Agricola Comune e dei relativi obblighi di condizionalità che da essa derivano, alla luce dell'ultima revisione della PAC messa a punto tra il 2010 ed il 2014 e che è entrata in pieno vigore da Gennaio 2015.

Il Direttore Generale ARSAC

Ing. Italo Antonucci

Indice

Premessa ..... pag. 7

1. Le principali novità della PAC introdotte nel 2015 ..... pag. 9

1.1. Le novità nei pagamenti diretti (domanda unica) ..... pag. 12

1.2. Le novità nell'OCM unica ..... pag. 30

` 1.3. Le novità nello sviluppo rurale: il PSR Calabria 2014-2020 ..... pag. 32

2. Le regole di condizionalità dal 2015 ..... pag. 37

2.1. Le principali modifiche ..... pag. 38

2.2. Il nuovo elenco ..... pag. 39

3. Gli obblighi di condizionalità per le aziende agricole ..... pag. 40

3.1. Gli obblighi di condizionalità derivanti da CGO e BCAA ..... pag. 42

Settore Ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche del terreno - Tema principale: Acque

3.1.1. CGO 1: Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di fonte agricola ..... pag. 42

3.1.2. BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ..... pag. 49

3.1.3. BCAA 2: Autorizzazione all'uso delle acque per fini irrigui ... pag. 51

3.1.4. BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento ..... pag. 52

Tema principale: suolo e stock di carbonio

3.1.5. BCAA 4: Copertura minima del suolo ..... pag. 54

3.1.6. BCAA 5: Gestione delle terre che rispetti le condizioni locali per limitare l'erosione ..... pag. 56

3.1.7. BCAA 6: Mantenimento dei livelli adeguati di sostanza organica nel suolo mediante pratiche adeguate ..... pag. 58

Tema principale: biodiversità

3.1.8. CGO 2: Conservazione degli uccelli selvatici ..... pag. 59

3.1.9. CGO 3: Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e fauna selvatica ..... pag. 62

Tema principale: livello minimo di mantenimento dei paesaggi

3.1.10. BCAA 7: Mantenimento degli elementi tipici del paesaggio pag. 64

Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante - Tema principale: sicurezza alimentare

3.1.11. CGO 4: Requisiti generali della legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare ..... pag. 65

3.1.12. CGO 5: Divieto di uso di talune sostanze nelle produzioni animali ..... pag. 71

Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

3.1.13. CGO 6: Identificazione e registrazione dei suini ..... pag. 73

3.1.14. CGO 7: Identificazione e registrazione dei bovini ..... pag. 75

3.1.15. CGO 8: Identificazione e registrazione degli ovi-caprini ..... pag. 78

Tema principale: malattie degli animali

3.1.16. CGO 9: Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ..... pag. 80

Tema principale: prodotti fitosanitari

3.1.17. CGO 10: Acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari ..... pag. 82

Settore benessere degli animali

3.1.18. CGO 11: Requisiti minimi per la protezione dei vitelli ….. pag. 85

3.1.19. CGO 12: Requisiti minimi per la protezione dei suini ..… pag. 88

3.1.20. CGO 13: Protezione degli animali negli allevamenti …..... pag. 92

Nuova norma:

3.1.21. BCAA 8: Mantenimento dei pascoli permanenti ..... pag. 97

3.2. Gli obblighi di condizionalità derivanti dalle misure PSR ..... pag. 99

3.2.1. RM-FER: Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti ..... pag. 99

3.2.2. RM-FIT: Requisiti minimi per l'uso dei prodotti fitosanitari pag. 102

4. Principali riferimenti bibliografici e normativi ..... pag. 104

Premessa

Il presente Vademecum altro non è che una raccolta sistematica di informazioni sulle novità nell'attuazione della nuova Politica Agricola Comune (PAC) che si sono introdotte a partire da Gennaio di quest'anno e sugli obblighi di condizionalità che da essa derivano e che le aziende agricole, che hanno intenzione di presentare domanda di aiuto attraverso i vari strumenti finanziari posti in essere, devono rispettare.

Le principali fonti di tali informazioni sono una cospicua quantità di atti normativi (cioè Regolamenti, Leggi, Decreti Ministeriali, Circolari, istruzioni operative, ecc.) comunitari, nazionali e regionali emanati dalle differenti Istituzioni che entrano a vario titolo nella gestione e nel controllo dei fondi legati alla PAC.

Purtroppo gli atti normativi sono spesso scritti in un linguaggio non sempre semplice, e soprattutto, con frequenti richiami a contenuti di altri atti (e gli atti a cui ci si riferisce in questa pubblicazione non fanno eccezione!); ciò rende difficoltoso comprenderne il contenuto, soprattutto per chi non è un addetto ai lavori.

Per cui in questa pubblicazione si è tentato di "tradurre" e organizzare alcuni contenuti degli atti normativi di riferimento per renderli più facilmente comprensibili.

Altri contenuti sono stati riportati esattamente come negli atti di riferimento, quando questi sono sufficientemente chiari, anche per riportarne il senso originale della relativa norma.

In riferimento alle novità della PAC sul primo pilastro (domanda unica), le informazioni qui riportate sono aggiornate alla scadenza prorogata della presentazione della domanda unica per il 2015; si riportano anche contenuti di circolari esplicative dell'organismo nazionale di coordinamento (AGEA) e dell'organismo

pagatore calabrese (ARCEA).

Riguardo le novità nell'ambito del secondo pilastro (I Piani di Sviluppo Rurale), invece, vengono solamente tratteggiate le novità in termini generali in quanto, al momento in cui si scrive, non è disponibile la versione definitiva del nuovo PSR Calabria per il periodo 2014-2020 e, di conseguenza, anche le schede tecniche di misura.

Riguardo gli atti e le norme di condizionalità, infine, la base delle informazioni contenute più avanti fa riferimento all'elenco del Regolamento CE 1306/13 e al Decreto Ministeriale 180 del 23 gennaio 2015 che li regolamenta in ambito nazionale, recepito a livello regionale dalla DGR 257 del 04.08.2015. Tale legislazione modifica in parte i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in numero ed in alcuni contenuti.

Il Decreto Ministeriale e la Delibera di Giunta Regionale non contengono alcuni aspetti procedurali di attuazione, tra cui ad esempio le condizioni che fanno sì che un'infrazione sia considerata intenzionale per ogni CGO e BCAA, essendo tali aspetti materia di specifica circolare che AGEA pubblica ogni anno all'inizio di ogni campagna di controllo, recepita a sua volta da una circolare ARCEA per il territorio calabrese.

Al momento in cui si scrive, purtroppo, non sono stati ancora pubblicati entrambi i documenti. Per cui le informazioni inerenti gli aspetti non contenuti nel Decreto Ministeriale, o nella Delibera regionale, sono estrapolate in modo coerente dalle relative circolari AGEA ed ARCEA dell'anno 2014.

1. Le principali novità della PAC introdotte dal 2015

L'Unione Europea ha voluto mettere a punto un ulteriore ristrutturazione importante della Politica Agricola Comune (PAC), risultato di un processo di concertazione e co-decisione (fra il Consiglio ed il Parlamento Europeo) iniziato nel Novembre 2010. Questa ristrutturazione è la quinta attuata dall'Unione Europea in venti anni.

L'architettura della PAC viene confermata rispetto al periodo precedente con due pilastri, due fondi (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, FEAGA, che finanzia il primo pilastro e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR, che finanzia il secondo) e tre categorie di strumenti (i pagamenti diretti e l'organizzazione comune dei mercati nel primo pilastro, lo sviluppo rurale nel secondo).

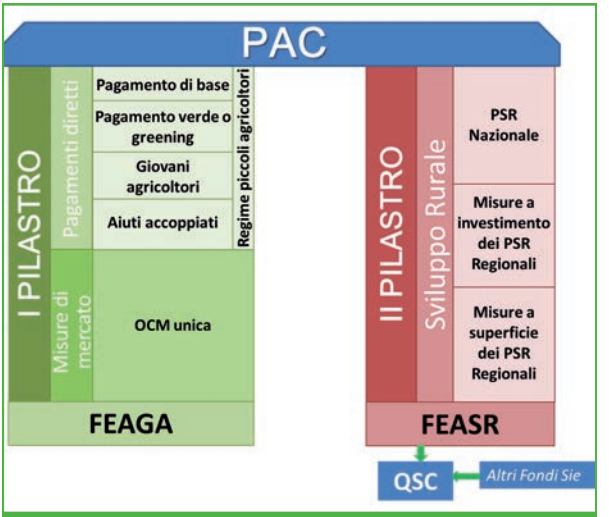

Fig. 1 - L'architettura della PAC (*Fonte: INEA modificata*)

Il tutto è normato da 4 Regolamenti di base:

⇒ Reg. CE 1305/13 riguardo lo sviluppo rurale (secondo pilastro);

⇒ Reg. CE 1307/13 riguardo i pagamenti diretti (primo pilastro);

⇒ Reg. CE 1308/13 riguardo l'organizzazione comune di mercato (primo pilastro);

⇒ Reg CE 1306/13 detto anche regolamento "orizzontale", sul finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della PAC.

Ai quattro regolamenti di base si aggiunge la parte attuativa costituita dai regolamenti delegati e dai regolamenti di esecuzione a completamento della normativa comunitaria di riferimento.

Alla parte comunitaria seguono poi i recepimenti normativi nazionali distinti in tre livelli istituzionali: il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – MIPAAF (ad esempio il DM n. 6513/14 e successive modifiche in recepimento dei contenuti del Reg. CE 1307/13 sui pagamenti diretti), l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA che è l'organismo nazionale di coordinamento e pagatore sui fondi della PAC (varie circolari ed istruzioni operative tra cui la più importante, per i pagamenti diretti, è la n. 21 di Marzo 2015) e le Regioni (eventuali disposizioni integrative e specifiche per il territorio). In Calabria inoltre, come in altre cinque Regioni e due Provincie autonome, esiste l'Organismo pagatore regionale, l'ARCEA che a sua volta emana circolari ed istruzioni operative in conformità a quanto emanato dall'AGEA (ad esempio, la circolare n. 3 del 3 Aprile 2015 recante istruzioni operative per la presentazione della domanda unica) valide per gli agricoltori calabresi.

In estrema sintesi, di seguito si riportano le principali novità dal punto di vista della strategia, degli obiettivi e delle risorse assegnate alla PAC per l'attuale periodo di programmazione.

È evidente la volontà europea di rendere più selettivo il complesso degli aiuti in agricoltura sia attraverso l'introduzione di ulteriori requisiti di accesso che identificano l'"agricoltore attivo", sia attraverso una maggiore "libertà" degli Stati Membri nel mettere a punto tipologie di aiuto più rispondenti alla propria realtà nazionale.

È evidente anche la volontà di ridurre le differenze di pagamenti diretti generate con i precedenti periodi di programmazione tra agricoltori di Stati Membri diffe-

renti attraverso un graduale processo di livellamento dei quantitativi unitari di aiuti a livello medio europeo; tale maggiore uniformità in Italia è stata ulteriormente accentuata con un processo di livellamento interno (convergenza interna con modello irlandese) come sarà più avanti descritto.

Si mantengono i tre obiettivi generali della PAC che possono sintetizzarsi in:

- economico (sicurezza alimentare, miglioramento della competitività minacciata da crescente volatilità dei prezzi e da compressione dei margini, rafforzamento della filiera produttiva dando priorità all'aumento del profitto della fase produttiva);
- ambientale (uso sostenibile delle risorse, qualità del suolo e dell'acqua, minacce agli habitat e alla biodiversità, cambiamenti climatici);
- territoriale (riequilibrio dei territori rurali caratterizzati da ridotti livelli di sviluppo economico e sociale);

ma si pone maggiore enfasi nell'obiettivo ambientale ed in parte in quello territoriale rispetto alla precedente programmazione.

Si registra una complessiva leggera riduzione delle risorse finanziarie destinate alla PAC: per l'Italia il primo pilastro subisce una riduzione del 6,5% mentre il secondo aumenta del 16,5%. Complessivamente le risorse destinate ammontano a **52 miliardi** di euro (Tabella 1).

Tabella 1: Finanziamenti alla nuova PAC per il periodo 2015-2019 divisi per strumenti e comparazione con la media annua del precedente periodo (Fonte: MIPAAF)

Strumenti	*Fondi UE (miliardi di €)*	*Fondi nazionali (miliardi di €)*	*Totale (miliardi di €)*	*Media annua (miliardi di €)*	*M. a. fase precedente (miliardi di €)*
Pagamenti diretti	27,0	0,0	27,0	3,8	4,1
OCM unica	4,0	0,0	4,0	0,6	0,6
Sviluppo rurale	10,5	10,5	21,0	3,0	2,6
Totale	**41,5**	**10,5**	**52,0**		

1.1. Le novità nei pagamenti diretti (domanda unica)

Dal 2015 sono state introdotte varie novità sui pagamenti diretti la principale di queste è costituita dallo spacchettamento del pagamento in 5 componenti rispetto alle due del periodo precedente (pagamenti disaccoppiati e pagamenti accoppiati a determinate produzioni). Questo è il risultato delle scelte nazionali adottate l'1 Agosto 2014 su un ventaglio di componenti più ampio che, a livello europeo, è stato proposto ad ogni Stato membro che ha deciso autonomamente: 3 componenti obbligatorie e 4 componenti facoltative.

Come detto anteriormente, poi, è stata introdotta una maggiore selettività nella definizione di agricoltore attivo e dei requisiti che deve possedere, anche attraverso la costituzione di una "lista nera" di soggetti che dal 2015 non riceveranno pagamenti diretti. Tutto ciò è attuato attraverso una riassegnazione dei titoli dal 2015 (di fatto i titoli precedenti sono scaduti il 31 Dicembre 2014) con determinati criteri che vedremo nel dettaglio in seguito.

Per cui, riassumendo, le principali novità nel regime dei pagamenti diretti sono sintetizzate nei seguenti punti:

a. Le cinque componenti
b. Il concetto di agricoltore attivo
c. La riassegnazione dei titoli
d. La regionalizzazione e la convergenza interna
e. Il pagamento di base
f. Il pagamento ecologico o greening
g. Il pagamento per giovani agricoltori
h. Gli aiuti accoppiati
i. Il regime semplificato per i piccoli agricoltori

Vediamo di seguito il dettaglio di ognuno di questi.

a) Le cinque componenti

Le cinque componenti della domanda unica sono: pagamento di base (58% del massimale nazionale), pagamento ecologico o greening (30%), pagamento per giovani agricoltori (1%), pagamenti accoppiati (11%) e pagamenti per piccoli agricoltori (è ricompreso nella percentuale dei pagamenti). Nella Tabella 2 sono riportati i relativi importi.

b) Il concetto di agricoltore attivo e la lista nera

Secondo l'art. 9 par. 3 lettere a) e b) del Reg. CE 1307/2013 sono agricoltori attivi i soggetti che hanno uno dei due requisiti seguenti:

1. sono iscritti all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP), coloni o mezzadri;
2. hanno una partita IVA attiva in campo agricolo (dal 2016 dovranno presentare la dichiarazione annuale).

Tabella 2: Distribuzione dei pagamenti diretti nei 5 anni di programmazione (importi in miliardi di Euro - *Fonte: MIPAAF*)

Anni	Totale annuo pagamenti diretti	Pagamento base (1)	Pagamento ecologico o greening	Pagamenti accoppiati	Pagamenti per giovani agricoltori (2)
2015	3.902	2.263	1.171	429	39
2016	3.851	2.233	1.155	424	39
2017	3.800	2.204	1.140	418	38
2018	3.752	2.176	1.126	413	38
2019	3.704	2.148	1.111	407	37

(1) = comprende la riserva nazionale e il regime per i piccoli agricoltori
(2) = eventuale uso della riserva nazionale per raggiungere il 2%

Non devono rispettare tali requisiti le aziende che hanno titoli per un valore massimo di:

- ☑ € 5.000 per aziende con terreni ubicati prevalentemente in montagna o zone svantaggiate;
- ☑ € 1.250 per tutte le altre zone.

Il Reg. CE 1307/13 istituisce inoltre una "lista nera" di soggetti che non percepiranno nessun tipo di pagamenti diretti. Tale lista è formata da: aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. In Italia tale lista è stata ampliata anche ai seguenti soggetti:

- banche e società finanziarie;
- persone fisiche e giuridiche di intermediazione commerciale;
- società che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione;
- Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo.

c) La riassegnazione dei titoli

Tutti i titoli posseduti sono scaduti il 31 Dicembre 2014. I nuovi titoli vengono assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica presentata entro il 15 giugno 2015 attraverso il CAA o nelle varie forme dirette previste. Ciascun titolo basato sulla superficie può essere abbinato ad una superficie massima di un ettaro. Le superfici comunque devono possedere i requisiti di ammissibilità.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, infatti, l'agricoltore deve esercitare (dichiarandolo in domanda) un attività minima di mantenimento delle superfici (art. 2, 3 del DM 1420/2015 – requisito per il pagamento base).

Per tutte le superfici si considerano attività di mantenimento: il pascolamento e le normali operazioni colturali volte a prevenire la formazione di incendi, limitare

la diffusione delle infestanti, mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle colture permanenti ed evitare il sovra sfruttamento o la sotto utilizzazione dei prati permanenti.

Nel caso di prati permanenti, pascolo con pratiche tradizionali, pascoli magri, si considera invece attività minima il pascolamento per almeno 60 gg con densità minima di 0,2 UBA (Unità di Bestiame Adulto) per ettaro (che può essere aumentata dalla Regione) con capi intestati solo al richiedente; in alternativa al pascolamento può essere eseguito uno sfalcio ma solo per prati permanenti con pendenza inferiore a 30%.

Le superfici ammissibili sono:

1. seminativi, comprese le serre;
2. colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione;
3. prati permanenti, pascoli con pratiche tradizionali, pascoli magri.

Riguardo i pascoli con pratiche tradizionali la circolare ARCEA n.3 del 23.04.2015 chiarisce che per tali tipi di pascolo è necessario un provvedimento della Regione che definisca le pratiche tradizionali specifiche per le zone dove sono messe in atto.

Non verranno corrisposti aiuti alle aziende che:

- ☑ hanno un valore complessivo dei titoli inferiore a 250 euro per gli anni 2015 e 2016 ed a 300 euro a partire dal 2017;
- ☑ la cui superficie minima è inferiore a 0,5 ettari (la superficie minima di una

Bosco ceduo a rapida rotazione:

È così definito un bosco coltivato (quindi non naturale) con un turno di taglio massimo di 8 anni delle seguenti essenze arboree:
Pioppi, Salici, Eucalipti, Robinie, Paulownie, Ontani, Olmi, Platani, Acacia saligna.

singola parcella non può essere inferiore a 0,02 ettari).

Ciò vuol dire che con titoli o superfici al di sotto di tali soglie non viene corrisposto nessun pagamento.

Nella tabella 3 si sintetizzano i requisiti che gli agricoltori debbono possedere per accedere agli aiuti.

Tabella 3: Requisiti per la riassegnazione dei titoli (*Fonti: Circolare ARCEA n. 3 del 03.04.15 - Circolare AGEA ACIU.2015.139 del 20.03.2015*)

Requisiti	Dettagli
1. Essere agricoltore attivo	Iscrizione INPS o partita IVA agricola (se si riceveva più € 5.000 in zone montane o € 1.250 in altre zone)
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli	La domanda di **assegnazione** di titoli presentata tramite CAA o nelle varie forme dirette entro il **15 Giugno 2015**
3. Aver presentato domanda di aiuto nel 2013	**Presentazione di domanda unica** - non è sufficiente una domanda **nell'ambito del PSR**.
Possibili deroghe al requisito 3	**Dettagli**
a. Produzione di ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo e da seme, piante ornamentali su almeno 0,5 ha. Dimostrazione con prove verificabili.
b. Coltivazione di vigneti	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano **vigneti**. Dimostrazione con prove verificabili.
c. Possesso titoli della riserva nazionale	Agricoltori che hanno avuto titoli dalla riserva nazionale **nel 2014.**
d. Attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli	Agricoltori che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto e che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano tali attività.

Prove verificabili: documenti contabili/fiscali che dimostrano il passaggio di produzione verso soggetti terzi (ad esempio: fatture di vendita prodotto, bolle di trasporto, documento di conferimento a trasformatore)

Si è introdotto, inoltre, un meccanismo di riduzione progressiva annuale dei pa-

gamenti per quei soggetti con un valore dei titoli (pagamento di base) superiore a 150.000 euro, meccanismo chiamato “degressività”.

L’Italia ha scelto una riduzione annuale del 50% per gli importi eccedenti i 150.000 euro ed una riduzione pari al 100% per gli importi eccedenti i 500.000 euro (dopo aver applicato la riduzione sui 150.000 euro). A tali riduzioni, però, si applica una detrazione dei costi del lavoro aziendale dall’ammontare dei pagamenti a cui applicare il taglio.

In concreto l’attribuzione dei nuovi titoli è stata realizzata con una ricognizione preventiva dei potenziali beneficiari 2015 e delle potenziali superfici ammissibili e con la registrazione di eventuali modifiche e trasformazioni delle aziende da parte di ARCEA; questa restituisce un’attribuzione provvisoria ai CAA che provvedono a segnalare eventuali discordanze. Gli agricoltori per il 2015 avevano l’ obbligo di aggiornare (o costituire) il Fascicolo Aziendale Elettronico e compilare il Piano di Coltivazione attraverso un CAA o nelle varie forme dirette previste.

d) La regionalizzazione e la convergenza interna

L’Italia, per il calcolo dei nuovi titoli, ha scelto di applicare condizioni e criteri omogenei su tutto il territorio nazionale costituendo una “regione” unica senza più distinzioni fra le regioni amministrative.

Al fine di livellare i pagamenti unitari, si adotterà un processo di convergenza interna a livello nazionale (con il cosiddetto “modello irlandese”) ossia una ridistribuzione dei pagamenti da agricoltori che detengono un valore dei diritti superiore alla media nazionale ad agricoltori i cui diritti sono inferiori al 90% della media nazionale. Tale processo sarà graduale nel periodo dal 2015 al 2019.

Si garantisce in questo processo che nessun agricoltore avrà una riduzione del

pagamento (rispetto al valore dei titoli degli anni precedenti) superiore al 30%.

e) Il pagamento di base

Il pagamento di base rappresenta il 58% del massimale nazionale dei pagamenti diretti. Il valore del pagamento, per singolo agricoltore, coincide con il valore unitario iniziale (VUI) dei titoli riassegnati al 15 giugno 2015 e viene calcolato con la seguente formula:

VUI = (X/Y) * (A/B) dove:

- X/Y rappresenta il valore del massimale nazionale stabilito per il pagamento di base ed è pari a 0,58;
- A sono i pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 (compresi i pagamenti per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato: tabacco, Danae racemosa e patate);
- B sono i titoli assegnati nel 2015.

f) Il pagamento ecologico o greening

È il pagamento per chi attua pratiche benefiche per il clima e l'ambiente e rappresenta il 30% del massimale nazionale. Si configura come una remunerazione per la produzione di beni pubblici quali ambiente, paesaggio e biodiversità. L' introduzione di tale pagamento ha generato forti polemiche tra le associazioni dei produttori e non solo, che hanno "ammorbidito" l'impostazione iniziale di tale tipologia di pagamento.

Il pagamento di tale componente è condizionato al rispetto di 3 obblighi per le aziende agricole a partire dal 2015:

1. diversificazione colturale: interessa solamente aziende con seminativi superiori a 10 ettari;

2. mantenimento dei prati e pascoli: interessa aziende con prati permanenti e pascoli;
3. creazione di «Aree di interesse ecologico»: interessa solamente aziende con seminativi superiori a 15 ettari.

Sono esentate da tali obblighi:

☑ le aziende biologiche (per la sola parte aziendale biologica);

☑ le aziende che aderiscono al regime semplificato per i piccoli agricoltori;

☑ dal 2016 anche le aziende che adottano pratiche benefiche equivalenti (misure agro-climatico-ambientali dei Piani di Sviluppo Rurale e alcune tipologie di certificazioni).

Il Pagamento ecologico viene calcolato moltiplicando il valore unitario dei titoli del 2014 per 0,30. Vediamo adesso in dettaglio i 3 obblighi.

Primo obbligo: Diversificazione colturale

Le aziende con seminativi compresi tra 10 e 30 ettari hanno l'obbligo di coltivare almeno due colture e la principale di queste non deve superare il 75% della superficie a seminativo.

Le aziende con seminativi superiori a 30 ettari hanno l'obbligo di coltivare almeno tre colture di cui la principale non deve occupare più del 75% della superficie e la somma delle superfici delle due maggiori non deve essere superiore al 95% (quindi la terza deve occupare almeno il 5% della superficie).

Non devono rispettare tale obbligo le aziende:

☑ le cui superfici a seminativo sono costituite per più del 75% da foraggio, terreni a riposo o combinazioni di tali situazioni, a condizione che la restante superficie non superi i 30 ettari;

☑ la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da foraggio, prato permanente, colture sommerse per parte significativa dell'anno o combinazio-

ni di tali situazioni, a condizione che la rimanente superficie a seminativo non superi i 30 ettari.

Una coltura si intende diversa da un'altra se:

- appartiene a generi diversi nella classificazione colturale (es. grano tenero e duro non sono diversi, grano e orzo si);
- appartiene a specie diverse nel caso di famiglie di ortaggi come le cucurbitacee (zucchina, melone, anguria, ecc.), le solanacee (peperoni, pomodori, melanzane, patate, ecc.) e le brassicacee (cavoli, broccoli, ecc.).

Il periodo dell'anno da considerare, ai fini del calcolo delle superfici occupate dalle diverse colture, è compreso tra il 1º di Aprile ed il 9 di Giugno dell'anno di presentazione della domanda.

Secondo obbligo: mantenimento dei prati e dei pascoli

In realtà questo è un obbligo che deve rispettare lo Stato Membro, cioè l'Italia (vedi anche BCAA 8). Gli Stati Membri devono assicurare che il rapporto tra prati e pascoli permanenti e superficie agricola totale, a livello nazionale, non diminuisca oltre il 5% rispetto ad un valore di riferimento (stabilito dal Reg. UE 1307/2013 nel rapporto tra superficie a prati e pascoli del 2012 e superficie agricola dichiarata nel 2015).

Se tale rapporto diminuisce, l'AGEA mette in pratica l'obbligo, per alcune casistiche, di convertire terreni in prati permanenti.

Per gli agricoltori italiani esistono in ogni caso i seguenti obblighi:

- divieto di convertire o di arare prati e pascoli permanenti nelle zone «Natura 2000» (Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario);
- possibilità di convertire, nelle altre zone, tali superfici solo chiedendo ed ottenendo autorizzazione da AGEA.

Terzo obbligo: la costituzione di aree di interesse ecologico

Si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. È obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi e deve riguardare almeno il 5% della superficie a seminativo.

Anche qui non devono rispettare tale obbligo le aziende:

- le cui superfici a seminativo sono costituite per più del 75% da foraggio, terreni a riposo o combinazioni di tali situazioni, a condizione che la restante superficie non superi i 30 ettari;
- la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da foraggio, prato permanente, colture sommerse per parte significativa dell'anno o combinazioni di tali situazioni, a condizione che la rimanente superficie a seminativo non superi i 30 ettari.

Possono costituire aree di interesse ecologico le seguenti superfici:

- ☑ terreni lasciati a riposo;
- ☑ terrazzamenti;
- ☑ elementi caratteristici del paesaggio e cioè: siepi, alberi isolati, alberi in filari, gruppi di alberi e boschetti, bordi di campo, stagni, fossati, muretti;
- ☑ fasce tampone (comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti);
- ☑ ettari agroforestali;
- ☑ fasce lungo le zone periferiche delle foreste;
- ☑ superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
- ☑ superfici oggetto di imboschimento con i Piani di Sviluppo Rurale;
- ☑ superfici con colture azotofissatrici (indicate in tabella 4).

Per calcolare ciascuna area di interesse ecologico dell'azienda si utilizzano dei fattori di conversione e di ponderazione (riportati nell'allegato II del DM 1420 del 26.02.2015) per riportare tali elementi ad un valore al metro quadrato.

Le sanzioni per il mancato rispetto dei 3 obblighi appena descritti comporta,

negli anni 2015 e 2016, la perdita totale del pagamento ecologico.

Nel 2017, il mancato rispetto degli obblighi implicherà, oltre la perdita del pagamento ecologico, una riduzione sugli altri pagamenti diretti pari al 20% del valore del pagamento ecologico. Nel 2018 tale riduzione aggiuntiva sarà elevata al 25% del valore del pagamento ecologico.

Tabella 4- Elenco delle colture azotofissatrici (*Fonte: Circolare ARCEA n. 3 del 03.04.15*)

arachide (Arachis hypogaea L.)	lenticchia (Lens culinaris Medik.)
cece (Cicer arietinum L.)	liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)	lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
erba medica e luppolina (Medicago sp)	lupino (Lupinus sp.)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)	moco (Lathyrus cicera L.)
fagiolo dall'occhio (Vigna L.)	pisello (Pisum sativum L.)
fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.)	sulla (Hedysarum coronarium L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)	trifogli (Trifolium sp.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)	soia (Glycine max L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)	veccia (Vicia sativa L.)
ginestrino (Lotus corniculatus L.)	veccia villosa (Vicia villosa Roth)

g) Il pagamento per giovani agricoltori

Dal 2015 anche nella domanda unica (fino al 2014 era previsto solo in una misura dei Piani di Sviluppo Rurale) si concede un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale. Al pagamento di base si somma un 25% per i primi cinque anni di attività.

I beneficiari sono:

- giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o si sono insediati nei 5 anni precedenti;
- soggetti con età inferiore a 40 anni.

Il pagamento è annuale per un periodo massimo di 5 anni con un importo aggiuntivo costituito dal 25% del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore; il limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento, è di 90 ettari.

h) Gli aiuti accoppiati

Anche per il periodo di programmazione, si confermano gli aiuti accoppiati ossia i pagamenti legati a superfici con specifiche produzioni. Per il 2015 vengono stanziati 429,22 milioni di euro, che rappresentano, come visto in precedenza, l' 11% del complesso dei pagamenti diretti a livello nazionale.

Si distinguono 3 macro-settori di produzione: la zootecnia, i seminativi e l'olivo.

I requisiti minimi per accedere a queste tipologie di aiuto sono:

1. possedere almeno 3 UBA nel caso di aiuti per la zootecnia;
2. possedere almeno 0,5 ha di superficie dedicata alla coltura per la quale si richiede il premio per i restanti due settori produttivi.

Vediamo qualche dettaglio in più di ognuno dei tre settori.

Aiuti per la Zootecnia

Sono previsti pagamenti per 4 misure e rispettive sotto-misure che corrispondono a quattro categorie di allevamenti zootecnici.

L'investimento complessivo per il 2015 è di 211,87 milioni di euro; negli anni successivi decresce in proporzione alla diminuzione stabilita per il complesso degli aiuti diretti.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali requisiti per ogni misura e sotto misura necessari per richiedere il premio in domanda unica:

1) Bovini da latte:

a. vacche da latte appartenenti ad allevamenti iscritti nei Libri Genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritte ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno ed i cui vitelli sono identificati e registrati secondo la normativa vigente;

b. vacche da latte con gli stessi requisiti ma legate ad un codice di stalla situato in zona montana.

2) Bovini da carne:

a. vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno ed i cui vitelli sono identificati e registrati secondo la normativa vigente;

b. capi bovini macellati in età compresa tra i 12 ed i 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi consecutivi rispettando la normativa vigente. Sono previste maggiorazioni del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti. È prevista, infine, una maggiorazione del 50% per i capi macellati IGP (Indicazione Geografica Protetta)

3) Ovi-caprini:

a. agnelle da rimonta dell'anno in corso qualora siano correttamente identificate e registrate e il richiedente proprietario dimostri di aderire al Piano regionale per la resistenza alla scrapie (malattia neurodegenerativa appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili o TSE) che prevedano l'esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili;

b. capi ovi-caprini idonei alla macellazione certificati dal richiedente come IGP (Indicazione Geografica Protetta).

4) Bufale di età superiore a 30 mesi che partoriscono nell'anno identificate e registrate in conformità alla normativa vigente, inclusa la notifica alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN).

Nella tabella 5 si indicano i premi a capo stimati e la dotazione finanziaria destinata ad ognuna delle sotto-misure.

Tabella 5: Dotazione finanziaria 2015 e premi stimati per aiuti alla zootecnia

MISURE	SOTTO-MISURE	Premio stimato (euro/capo)	Dotazione finanziaria (milioni €)	%
Zootecnia bovina da latte	Vacche da latte	56	75,11	17,5
	Vacche da latte in zone montane	40	9,87	2,3
Zootecnia bovina da carne	Vacche nutrici	202	40,78	9,5
	Capi bovini macellati 12-24 mesi	46	66,96	15,6
Zootecnia ovi-caprina	Ovicaprini (agnelle da rimonta)	12	9,49	2,2
	Ovicaprini IGP	10	5,54	1,3
Settore bufalino	Bufalini	20	4,12	1,0
	Totale		***211,87***	***49,36***

Fonte: MIPAAF

Aiuti per i Seminativi

Si scompongono in 4 misure corrispondenti a gruppi di colture o colture singole. L'investimento complessivo a livello nazionale per il 2015 ammonta a 146,97 milioni di euro; negli anni successivi decresce in proporzione alla diminuzione stabilita per il massimale degli aiuti diretti. Vediamo di seguito qualche dettaglio delle singole misure.

Frumento Duro e Proteine vegetali scomposta in tre sotto-misure territoriali:

1. Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia): premi per la sola soia.
2. Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio): premi per frumento duro, colza, girasole, leguminose da granella ed erbai di sole leguminose.

3. Sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna): premi per frumento duro, leguminose da granella ed erbai di sole leguminose.

Di seguito i requisiti per la Calabria per le due tipologie di colture a premio:

a) Frumento Duro: il premio è concesso per ettaro di superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
b) Leguminose da granella ed erbai di sole leguminose: il premio è concesso per ettaro di superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Come leguminose da granella si possono prendere in considerazione le seguenti colture: pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e veccia.

Inoltre sono previsti anche i seguenti premi:

a. Riso: il premio è concesso per ettaro di superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
b. Barbabietola da zucchero: il premio è concesso per ettaro di superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice. Devono essere stipulati, inoltre, i relativi contratti di fornitura con l'industria saccarifera e gli stessi dovranno essere allegati alla domanda unica.
c. Pomodoro da trasformazione: il premio è concesso per ettaro di superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori. La relativa produzione dovrà essere oggetto di contratti di fornitura stipulati con un' industria di trasformazione del pomodoro anche tramite un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg (UE) 1308/2013.

Per questa tipologia di premi accoppiati non è richiesta la semente certificata.

Nella tabella 6 si dettagliano i premi stimati per ettaro per ognuna delle misure e relative sotto-misure.

Tabella 6: Dotazione finanziaria e premi stimati per i seminativi nel 2015

Misure	Sotto-misure	Premio stimato (€/Ha)	Dotazione finanziaria (milioni di euro)	%
Frumento duro e proteine vegetali	Soia (nord Italia)	97	9,87	2,3
	Frumento duro (centro -sud Italia)	60	59,88	14,0
	Proteo-oleaginose (centro Italia)	80	14,16	3,3
	Proteo-oleaginose (sud Italia)	80	11,80	2,8
Totale plafond per Frumento duro e proteaginose per il Sud Italia			***55,4***	
Riso	-	120	22,75	5,3
Barbabietola	-	325	17,21	4,0
Pomodoro da industria	-	160	11,29	2,6
	Totale		***146.97***	***34.24***

Fonte: MIPAAF

Aiuti per l'Olivo

Tale macro settore avrà nel 2015 un finanziamento complessivo di 70 milioni di euro; anche per l'olivo il finanziamento negli anni successivi decresce in proporzione alla diminuzione del massimale stabilito per gli aiuti diretti. Si scompone in tre misure delle quali le prime due destinate ad alcune regioni (tra cui la Calabria) e la terza a tutto il territorio nazionale. Di seguito il dettaglio delle misure.

a. Premio base per superfici olivicole situate in regioni (Puglia, Calabria, Liguria) dove la superficie olivicola rappresenta almeno il 25% della SAU regionale. Il premio è concesso per ettaro di superficie olivicola coltivata secondo le normali pratiche colturali.
b. Premio aggiuntivo per superfici olivicole aventi una pendenza media maggiore a 7,5%, situate in Puglia e Calabria, in cui la superficie olivicola rappresenta almeno il 25% della SAU regionale. Il premio è concesso per ettaro di superficie olivicola coltivata secondo le normali pratiche colturali.
c. Premio aggiuntivo per superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (solo DOP) e/o coltivate nel rispetto di un disciplinare di produzione.

Nella tabella 7 si dettagliano i premi per ettaro stimati ed il plafond assegnato ad ogni singola misura.

Tabella 7: Dotazione finanziaria 2015 e premi stimati per l'olivo

Sotto-misure	Premi stimati (€/ha)	Dotazione finanziaria (milioni di €)	%
Premio base olivo (Liguria, Puglia e Calabria)	78	44,21	10,3
Premio aggiuntivo olivo (Puglia e Calabria)	70	13,31	3,1
Olivicoltura che aderisce a sistemi di qualità (DOP) e/o disciplinari di produzione	130	12,88	3,0
Totale olivicoltura		***70,39***	***16,4***

Fonte: MIPAAF

i) Il regime semplificato per i piccoli agricoltori

Sono considerati piccoli agricoltori coloro che percepiscono un aiuto inferiore o pari a € 1.250. Tale regime è stato configurato come un pagamento facoltativo per gli Stati Membri. In Italia si è stabilito che tale pagamento sostituisca tutti gli

altri pagamenti diretti entro il tetto anzidetto perseguendo, in tal modo, una semplificazione amministrativa nell'erogazione di tale tipologia di pagamento.

Si tratta comunque di un regime volontario: tutti gli agricoltori presentano la domanda unica nei termini fissati; chi intende optare per il regime dei piccoli agricoltori presenta una domanda aggiuntiva entro il 15.09.2015. Oltre questa data non è più possibile accedere a tale regime.

L'agricoltore che decide di entrare nel regime può negli anni successivi decidere di uscirne ma, fatto ciò, non può più rientrare.

A livello nazionale viene fissato l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, applicando il metodo di calcolo storico in base al quale gli agricoltori ricevono l'importo che riceverebbero accedendo normalmente a tutte le altre componenti; in tal modo si semplifica considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

I partecipanti a questo regime infatti:

- ☑ avranno un fascicolo aziendale semplificato (successivamente al 2015) costituito, cioè, solamente dalle informazioni sulla composizione strutturale (art. 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420);
- ☑ non saranno sottoposti ai controlli di condizionalità regolamentati con il DM 180 del 23.01.2015; ciò significa che non subiranno riduzioni negli aiuti percepiti ma, ovviamente, dovranno continuare a rispettare le disposizioni legislative a livello nazionale e regionale;
- ☑ saranno esonerati dagli obblighi del pagamento ecologico;
- ☑ dovranno assicurare, per tutta la durata della partecipazione al regime, almeno lo stesso numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015.

1.2. Le novità nell'OCM unica

La cosiddetta OCM unica (Organizzazione Comune dei Mercati) rappresenta il complesso degli interventi sui mercati (normato a livello europeo dal Regolamento di base 1308/13 che ha sostituito il precedente Reg. 1234/07). È il secondo strumento del primo pilastro della PAC finanziato, al pari dei pagamenti diretti, dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) con un importo complessivo, nel periodo di programmazione 2014-2019, di 4 miliardi di euro.

Di tale strumento si descrivono di seguito le novità negli aspetti più interessanti.

Gli interventi di mercato: rispetto alla precedente programmazione si confermano sia gli interventi pubblici (ritiri di prodotti dal mercato per situazioni di particolare crisi e caduta verticale dei prezzi) che gli ammassi privati. I primi sono posti in essere sulle stesse categorie di prodotti della vecchia programmazione (ad eccezione del sorgo che è stato soppresso) e cioè grano tenero e duro, orzo e granoturco, risone, carni bovine (fresche o refrigerate), burro, latte scremato in polvere; per ciascun prodotto sono definiti la modalità d'intervento ed i prezzi di riferimento. Gli aiuti per gli ammassi privati vengono mantenuti per zucchero, olio d'oliva, carne bovina, carne suina, carne ovina e caprina, burro, latte scremato in polvere e formaggi a pasta dura.

Le quote: questi strumenti di regolazione dell'offerta, rimasti attivi solo sui settori latte, zucchero e vigneti, saranno aboliti entro Ottobre 2017. In particolare, il regime delle quote latte è terminato il 31 Marzo 2015. Successivamente rimarranno le misure previste nel cosiddetto "pacchetto latte". Riguardo il settore zucchero il regime delle quote terminerà il 1 Ottobre 2017 e per il periodo successivo lo zucchero bianco potrà ricevere aiuti per l'ammasso privato. Infine, i diritti d' impianto dei vigneti scadranno il 31 Dicembre 2015, successivamente è previsto

un nuovo regime basato su un aumento delle superfici limitato all'1% ogni anno.

Programmi di promozione di buoni comportamenti alimentari: si tratta dei due programmi "Frutta e verdura a scuola" e "Latte a scuola" che sostanzialmente vengono riconfermati fino al 2020; il primo programma riceve un aumento di finanziamento (da 90 a 150 milioni di euro per anno).

Aiuti alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola: con uno stanziamento annuale di quasi 36 milioni di euro, vengono riconfermati gli aiuti subordinati alla stesura di programmi triennali contenenti i seguenti risultati attesi:

- ☑ miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
- ☑ miglioramento della competitività mediante la modernizzazione;
- ☑ miglioramento della qualità;
- ☑ sviluppo di sistemi di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità.

Programmi di sostegno del settore vitivinicolo: conferma degli attuali programmi quinquennali, soggetti a modifiche da parte della Commissione, contenenti misure quali: promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, investimenti, innovazione nel settore viticolo, distillazione dei sottoprodotti. La disponibilità di risorse, a partire dal 2014, è di 336 milioni di euro all'anno.

Rafforzamento del ruolo di filiera e del **ruolo delle Organizzazioni di Produttori** (OP), delle loro **Associazioni** (AOP) e delle **Organizzazioni interprofessionali** (OI): è previsto l'estensione del modello del settore ortofrutta a tutti gli altri settori produttivi attraverso la promozione e la semplificazione delle relazioni contrattuali tra produttori e trasformatori, l'esenzione delle norme antitrust per OP, AOP ed OI ed il rafforzamento degli aiuti a tali organizzazioni attraverso apposite misure dello sviluppo rurale. È previsto, inoltre, che si possa negoziare contratti

collettivi nei settori olio d'oliva, carni bovine, cereali ed altri seminativi.

È prevista, infine, la possibilità di realizzare una programmazione della produzione per i formaggi e i prosciutti a denominazione d'origine.

1.3. Le novità nello Sviluppo rurale: il PSR Calabria 2014 -2020

Lo Sviluppo rurale è il terzo strumento della PAC e coincide con il cosiddetto secondo pilastro (vedi figura 1); viene finanziato (o meglio co-finanziato) da un fondo specifico, il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) collegato con altri fondi cosiddetti Sie (fondi Strutturali e di Investimento Europei quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR, il Fondo Sociale Europeo, FSE, il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, FEAMP).

Il Regolamento di base europeo è il 1305 del 2013. Le risorse messe a disposizione per il periodo di programmazione, come visto in precedenza, ammontano complessivamente a 21 milioni di euro, con un co-finanziamento nazionale del 50%.

Lo Sviluppo rurale si inserisce nella programmazione del Quadro Strategico Comune (QSC) europeo insieme agli strumenti degli altri fondi Sie. L'obiettivo strategico comune, secondo il Trattato di Lisbona, è aumentare la coesione economica, sociale e territoriale europea. Il Qsc, inoltre, persegue la cosiddetta strategia "Europa 2020" che consiste nel promuovere, nei territori dell'Unione, una crescita intelligente (ricerca, innovazione, capitale umano), sostenibile (tutela dei beni pubblici in materia ambiente e cambiamento climatico), inclusiva (integrazione minoranze, lotta alla povertà ed a varie forme di esclusione).

Quanto sopra per sottolineare la maggiore integrazione di questo strumento con gli altri strumenti e fondi strutturali e di investimento sancita e dettagliata nel documento di programmazione nazionale (e di raccordo con il QSC) chiamato Accordo di Partenariato che in Italia è stato approvato ad Ottobre del 2014.

Il regolamento trasversale dei fondi Sie (Reg. UE 1303/13) stabilisce, tra l'altro, la classificazione delle Regioni beneficiarie in tre fasce: la Calabria è confermata nella fascia delle regioni meno sviluppate (Prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75% della media del Pil dell'Unione Europea a 27 Stati); in tale fascia rientra anche la Basilicata mentre sono collocate nella fascia intermedia Abruzzo, Molise e Sardegna.

Anche lo Sviluppo rurale è stato ristrutturato rispetto alla precedente programmazione; in modo sintetico si riportano di seguito le principali caratteristiche e le novità più importanti in Italia.

Pur mantenendo lo stesso schema di attuazione rispetto alla programmazione precedente, cioè attraverso Piani di Sviluppo Rurale (PSR) pluriennali, per la programmazione 2014-2020 in Italia, a fianco dei 21 Psr regionali (contando le due province autonome) finanziati per complessivi 18,7 miliardi di euro nel periodo, ci sarà anche un vero e proprio PSR Nazionale (PSRN, in precedenza esisteva solo la gestione ed il finanziamento per la Rete Rurale Nazionale) con uno stanziamento di complessivo di poco superiore a 2,3 miliardi di euro, suddiviso in quattro misure:

1. gestione del rischio (assicurazioni agevolate e fondi di mutualizzazione; prima faceva parte del primo pilastro);
2. biodiversità animale;
3. infrastrutture irrigue;
4. Rete rurale nazionale.

L'approccio strategico è differente rispetto alla precedente programmazione: in questo periodo di programmazione si sono definite 6 priorità generali (invece che i precedenti 5 "Assi" con limiti minimi di spesa per ognuno) con sotto-priorità (cosiddette "focus area") per specifici ambiti d'intervento. Le sei priorità generali sono strettamente correlate con le priorità del QSC e sono:

1) il trasferimento di conoscenze;
2) l'innovazione;
3) l'organizzazione delle filiere agroalimentari;
4) la gestione del rischio;
5) la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione della CO_2;
6) l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Alle 6 priorità e focus area sono ispirati i singoli Piani di Sviluppo Rurale i quali sono redatti dalle Autorità di Gestione locali in conformità ad uno schema comune specifico (analisi ex ante, strategia con obbiettivi e misure attivate per ogni priorità generale, valutazione delle condizionalità ex ante, programmi di implementazione e valutazione, piano finanziario).

Gli elementi che più interessano per intendere le differenti tipologie di aiuti della politica di sviluppo rurale sono le misure di intervento, una sorta di singoli strumenti rivolti a specifici investimenti o a specifici premi a superficie opportunamente modulati sulle specificità dei singoli territori regionali, con singole dotazioni finanziarie stabilite a livello regionale (o nazionale nel caso delle 4 misure contenute nel PSRN); la maggior parte delle misure poi sono suddivise in sub-misure con tipologie di aiuti ancora più specifici. Una prima semplice classificazione delle misure in base alla tipologia di aiuto è la seguente:

a. misure ad investimento: concedono aiuti commisurati ad investimenti speci-

fici e/o a costi sostenuti in differenti ambiti;

b. misure a superficie: concedono aiuti commisurati ad ettari (o Unità di Bestiame Adulto come nel caso della misura per il benessere degli animali) di determinate superfici agricole (o di determinati allevamenti zootecnici).

Va evidenziato, però, che alcune misure possono contenere sub-misure di entrambe le tipologie di aiuto.

Le misure sono collegate alle 6 priorità generali e dettagliate in schede tecniche con tutte le informazioni attuative da cui poi scaturiranno i relativi bandi di selezione in ogni singola Regione.

Rispetto alla precedente programmazione, è stato ridotto il numero di misure che è possibile attivare all'interno dei Psr passando da 40 a 25 con caratterizzazioni più ampie rispetto al precedente periodo e quindi concedendo maggiore autonomia di scelta alle Regioni.

Il Psr Calabria 2014-2020, al momento in cui si scrive, è ancora in fase di approvazione definitiva; dai documenti provvisori disponibili si deduce l'attivazione di 14 misure (tabella 8) ognuna delle quali (ad eccezione della misura 9 e 14) si scompone in sub-misure (in alcune misure come la 10, una delle due sub-misure si scompone in altri sub-interventi).

Riguardo le misure a superficie (assumiamo tale classificazione per le misure 8, 10, 11, 13, 14, anche se le prime due contengono sub-misure con aiuti a investimento) si mantengono (aggiornandole con le recenti disposizioni legislative) le impostazioni delle indennità per le aree svantaggiate (ex misure 2.1.1 zone montane e 2.1.2 altre zone svantaggiate) e per gli aiuti per il benessere animale (ex misura 2.1.5).

L'imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli (ex misure 2.2.1 e 2.2.3) è inserito nella misura 8 (sub-misura 8.1) che raggruppa anche gli aiuti per investi-

Tabella 8 - Le misure del PSR Calabria 2014-2020 (*Fonte: PSR Calabria 2014-2020 ver. 1.1 del 2014)*	
Misura 1: informazione e formazione	Misura 9: costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Misura 2: consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole	Misura 10: pagamenti agro-climatici-ambientali
Misura 3: regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	Misura 11: agricoltura biologica
Misura 4: investimenti in immobilizzazioni materiali per le aziende agricole	Misura 13: indennità aree svantaggiate
Misura 6: sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (giovani agricoltori, piccole aziende, attività non agricole)	Misura 14: benessere degli animali
Misura 7: servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	Misura 16: cooperazione (per nuovi prodotti, processi, Partenariati europei per l'innovazione)
Misura 8: sviluppo aree forestali e redditività	Misura 19: approccio leader

menti in tecnologie forestali e di trasformazione (ex 1.2.2), per la prevenzione ed il ripristino di foreste danneggiate da incendi e da altre calamità naturali.

È stata divisa la vecchia misura 2.1.4 (pagamenti agro-ambientali) in due misure: la 10 e la 11. La misura 11 è interamente rivolta al sostegno per l'agricoltura biologica e si scompone in due sub-misure: sostegno per l'introduzione del metodo biologico e sostegno per il mantenimento del metodo biologico.

All'interno della misura 10 è presente una sub-misura che mantiene l'aiuto per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (vecchia 2.1.4 azione 6) ed una altra sub-misura per i pagamenti agro-climatico-ambientali veri e propri che presenta alcune novità in Calabria. Si concedono infatti pagamenti ad ettaro per:

- colture permanenti in aree ad alta vulnerabilità ambientale;
- attività agricole che contribuiscono alla preservazione della biodiversità (cedro, bergamotto, aree coltivate a terrazze e lunette);

- mantenimento di pratiche agro-pastorali tradizionali (transumanza);
- conversione colturale di seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.

La presentazione di domande d'aiuto sulle misure relative ai pagamenti agro-climatici-ambientali ed all'agricoltura biologica implica il rispetto di obblighi (oltre agli impegni di misura ed agli obblighi di condizionalità relazionati) riguardo i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

2. Le regole di condizionalità dal 2015

In termini semplici quando si parla di condizionalità si intende il fatto che l' Unione Europea eroga degli aiuti a condizione che vengano rispettati determinati obblighi, chiamati appunto obblighi di condizionalità.

Il concetto di condizionalità e la relativa disciplina si sono evoluti nel tempo: i primi elementi di condizionalità sono stati introdotti con la riforma della PAC del 2000 (Agenda 2000). Si trattava di alcuni elementi, inseriti nel primo pilastro, riferiti all'ambiente (Eco-condizionalità) la cui applicazione era facoltativa per gli Stati Membri. Con la successiva riforma della PAC la condizionalità diventa obbligatoria facendo sì che gli aiuti erogati, attraverso i pagamenti diretti, siano condizionati al rispetto di atti legislativi, per lo più su temi ambientali, già esistenti ma poco rispettati in quell'epoca (si pensi ad esempio alla Direttiva sui Nitrati); ciò anche con il fine di attribuire una specie di etichetta di rispetto ambientale all' agricoltura europea.

Nel periodo 2005-2006 il rispetto della condizionalità è stato applicato anche nell'ambito dello sviluppo rurale (Reg. 1698/2005, art. 51 – DM 12541/2006) e, nello specifico, nei pagamenti agro-ambientali.

Oggi la base giuridica della condizionalità è costituita da:

- a livello europeo: Regolamento di base n. 1306 del 2013 (cosiddetto regolamento orizzontale, gestione e controllo PAC), Regolamento delegato n. 640 del 2014 (integra il precedente) e Regolamento esecutivo n. 809 del 2014 (modalità applicative del Reg. 1306/2013);
- a livello nazionale: Decreto Ministeriale (MIPAAF) n. 180 del 23.01.2015, Delibera della Giunta Regionale di recepimento (n. 257 del 4.08.2015) e circolari con specifiche tecniche dell'AGEA, per la Calabria, replicate da circolari di ARCEA (ancora non uscite nel momento in cui si scrive).

Gli obblighi di condizionalità sono contenuti in **atti** e **norme**, chiamati rispettivamente **Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)** e **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**. La differenza consiste nelle basi legali che sono differenti:

- ☑ i CGO recepiscono alcune parti di normative europee già esistenti che devono essere rispettate (riprendendo l'esempio della Direttiva Nitrati, il CGO 1 che la riguarda si riferisce solamente agli articoli 4 e 5 della stessa). Solo il mancato rispetto di quelle parti influenza il livello di pagamenti erogati dall' Unione Europea, il resto delle normative no.
- ☑ Le BCAA invece sono contenute negli stessi regolamenti della PAC.

2.1. Le principali modifiche

Con quest'ultima riforma anche i CGO e le BCAA sono state modificate riducendo il loro numero: 13 CGO e 8 BCAA invece che 18 CGO (prima venivano siglati con le lettere A, B e C, a seconda degli anni in cui sono stati introdotti) e 15 standard di BCAA (prima erano catalogate in 5 norme e, per ognuna, vari standard); di seguito gli atti e le norme che sono state soppresse:

☑ CGO sull'uso dei fanghi di depurazione (ex atto A3, ora facoltativo per gli Stati

Membri Europei).

☑ 3 CGO sull'obbligo di notifica di talune malattie degli animali (demandata adesso agli ordinari controlli dei SS.VV.).

☑ Standard BCAA:

- 1.3 - Mantenimento dei terrazzamenti.
- 3.1 - Uso adeguato delle macchine.
- 4.1 - Protezione del pascolo permanente.
- 4.3 - Mantenimento di oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative.
- 4.5 - Divieto di estirpazione degli ulivi.
- 4.6 - Densità di bestiame minime (quest'ultimo di fatto entra in qualche modo come ammissibilità su prati e pascoli nei pagamenti diretti).

2.2. Il nuovo elenco

L'allegato II del Reg. 1306/13 ha istituito un unico elenco per i CGO e le BCAA (prima esistevano due elenchi separati) con una suddivisione in tre settori, i primi due ulteriormente suddivisi in temi principali (l'elenco coincide, di fatto, con il capitolo 3 dell'indice):

1) Settore Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno (temi principali: ambiente, suolo e stock di carbonio, biodiversità, livello minimo di mantenimento dei paesaggi).
2) Settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante (temi principali: sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli animali, malattie animali, prodotti fitosanitari).
3) Settore Benessere degli animali (tema principale: benessere degli animali).

Fanno parte dei CGO anche altri due atti riservati alle aziende che presentano domanda sulle misure agro-climatico ambientali e sul biologico del nuovo PSR Calabria (nella precedente programmazione erano riservate ai richiedenti aiuto

sulla misura 2.1.4, pagamenti agro-ambientali):

1) requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti;
2) requisiti minimi per l'uso dei prodotti fitosanitari (atto modificato rispetto al passato in quanto recepisce alcune disposizioni contenute nel Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, DIM 22 gennaio 2014).

3. Gli obblighi di condizionalità per le aziende agricole

Nei paragrafi seguenti si elencano e si dettagliano ognuno dei CGO e delle BCAA seguendo, in linea di massima, il seguente schema:

- **Chi li deve rispettare**: vengono indicate le tipologie di aziende interessate al rispetto degli obblighi contenuti in ogni singolo atto o norma.
- **Obblighi documentali**: vengono descritti gli obblighi in termini di documentazione che l'azienda deve possedere per rispettare gli atti o le norme.
- **Obblighi materiali**: vengono descritti i divieti o le azioni materiali da realizzare nella propria azienda.
- **Deroghe o casi particolari**: si descrivono le condizioni (se esistono) per derogare agli obblighi di cui sopra; si descrivono inoltre eventuali precisazioni riguardo casi particolari legati al rispetto degli obblighi.
- **Che penalità si rischiano**: viene fornita una sintetica descrizione delle percentuali di riduzione dei premi legate al non rispetto degli obblighi, secondo quanto stabilito negli articoli 6, 7, 8, e 9 del DM n. 180/2015, con cenni sulla tipologia di infrazioni, se è possibile correggerle ed in quali casi le infrazioni vengono considerate intenzionali.

Riguardo le penalità, è opportuno chiarire le seguenti **definizioni**:

- **Inadempienze di importanza minore**: sono infrazioni lievi che è possibile correggere e che da sole non comportano una penalità percentuale sul premio.
- **Azioni correttive**: sono delle azioni che correggono le inadempienze di importanza minore; vengono stabilite nel controllo in loco e, se eseguite correttamente entro il termine indicato (in genere 15-30 giorni), non comportano penalità sul premio complessivo.
- **Interventi di ripristino**: sono stabiliti nei controlli in loco per correggere infrazioni medio alte; anche se correttamente eseguiti entro i termini fissati non annullano la penalità percentuale sul premio generata dall'infrazione.
- **Parametri di condizionalità** sono: **portata** (impatto dell'infrazione: parcellare, aziendale o più ampio), **durata** (lasso di tempo durante il quale perdura l'effetto dell'infrazione) e **gravità** (rilevanza delle conseguenze dell'infrazione rispetto agli obiettivi dell'atto o della norma). Servono a valutare l'infrazione ed a stabilire il livello di riduzione del premio corrispondente (in assenza di reiterazione e intenzionalità, i livelli di gravità, portata e durata fanno sì che la riduzione sia compresa tra l'1 e il 5%).
- **Intenzionalità:** un'infrazione viene considerata intenzionale (e quindi sanzionata in misura maggiore, almeno il 20% del premio) quando l'infrazione viene ripetuta e quando si superano indici di verifica del rispetto degli obblighi, specifici per ogni CGO e BCAA. Tutte le infrazioni non intenzionali, di conseguenza, sono considerate fatte per **negligenza**.
- **Reiterazione**: ripetizione di un'infrazione su uno stesso obbligo o su uno stesso atto o norma (con reiterazione, la somma di riduzioni raggiunta viene moltiplicata per tre).

NOTA BENE: **Il cumulo di infrazioni intenzionali e ripetute più volte può portare all'annullamento del 100% del premio relativo alla domanda unica presentata per l'anno e/o all'esclusione per l'anno successivo.**

3.1 Gli obblighi di condizionalità derivanti da CGO e BCAA

3.1.1. CGO 1 - protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di fonte agricola

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole con terreni ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN - fig. 2). Secondo la DGR n. 257 del 04.08.2015 (recepimento regionale del DM 180/2015 sulla condizionalità), in Calabria valgono le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 06.06.2006 e successive modifiche ed integrazioni, per cui si applicano gli obblighi ed i divieti contenuti nelle parti I (per aziende zootecniche) e II (per aziende non zootecniche: sono considerate tali le aziende che non posseggono allevamenti o con produzione di azoto da effluenti zootecnici inferiore a 340 kg/anno) del Programma d'azione per la gestione della fertilizzazione nelle aree ZVN, allegato alla DGR 393.

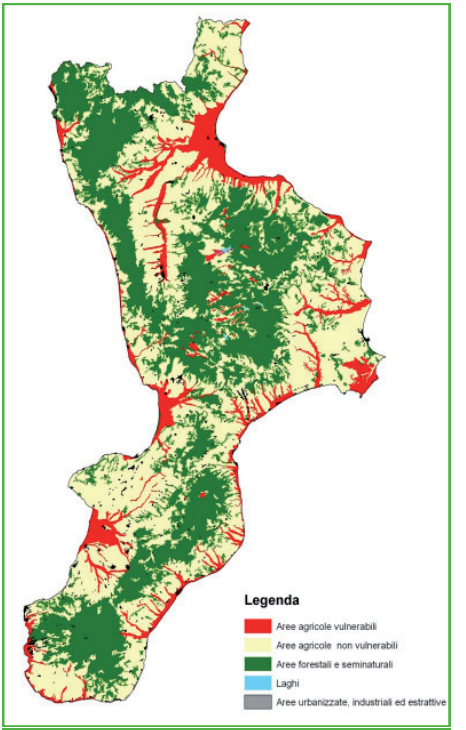

Fig. 2 - Carta delle Zone Vulnerabili ai nitrati in Calabria (*Fonte: SITAC - ARSAC*)

Obblighi documentali (per aziende zootecniche o che usano effluenti zootecnici)

È obbligatorio produrre i documenti elencati di seguito di cui i primi due in funzio-

ne alla quantità di azoto prodotto e/o distribuito (tabella 9) con le deiezioni zootecniche:

1. Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti semplificata (con azoto prodotto compreso tra 1.000 e 3.000 kg per anno) o completa (con azoto prodotto superiore a 3.000 kg per anno) da presentare al Comune dove ricadono i terreni entro 30 giorni dall'inizio delle attività.
2. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) semplificato (con azoto prodotto compreso tra 3.000 e 6.000 kg per anno) o completo (con azoto prodotto su-

Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti:

La **comunicazione completa** si compone dei seguenti punti: a) identificazione dell'azienda agricola (P. IVA, natura giuridica, sede, generalità titolare o rappresentante, indirizzi delle unità produttive); b) identificazione catastale e consistenza terreni (compreso titolo d'uso); c) ordinamento colturale (superfici, produzioni, asporto di N, residui precedenti, fabbisogno di N); d) caratteristiche dell'allevamento (numero capi medio annuo per specie, peso vivo medio, tipo di stabulazione, superficie scoperta, letame, liquame e azoto prodotto); e) caratteristiche delle strutture di stoccaggio degli effluenti (distinti in palabili e non palabili); f) eventuali strutture di trattamento degli effluenti; g) cessioni ed acquisizioni di effluenti; h) piano di concimazione; i) bilancio azotato totale suddiviso per coltura.

La **comunicazione semplificata** si compone solo dei punti a), b), d), e) e di elementi sintetici riguardo l'ordinamento colturale.

Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti (PUA):

Il PUA è un bilancio di apporti e consumi di azoto; è rappresentato da un'equazione (dettagliata nel paragrafo 4.1 della Parte I del Programma d'Azione) che pone a confronto il fabbisogno prevedibile di azoto per la nutrizione delle colture con l'azoto fornito dall'agro-ambiente e dalla fertilizzazione. La **forma completa** del PUA si compone di: a) bilancio azotato per coltura utilizzando la formula e le tabelle contenute nel paragrafo 4.1 della Parte I del Programma d'Azione per la gestione della fertilizzazione nelle aree ZVN; b) calcolo dell'attitudine ai suoli allo spargimento di letame calcolata secondo il contenuto del paragrafo 3.3 della Parte I del Programma d'Azione.

La **forma semplificata** è costituita solo dal punto a).

Comunicazione e PUA hanno validità di cinque anni salvo modifiche sostanziali che devono essere comunicate; vanno presentati dal titolare dell'azienda agricola al Sindaco territorialmente competente entro 30 giorni dall'inizio delle attività.

Tabella 9 - Obblighi documentali per CGO 1 (*Fonte: circolare ARCEA n. 7 del 2014*)

Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi documentali	Posti bestiame corrispondenti
Minore o uguale a 1.000	Esonero dal presentare Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	**Suini** inf. o uguali a 90 grassi da 100 kg di peso vivo medio inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg **Bovini** inf. o uguali a 12 vacche in produzione inf. o uguali a 23 vacche nutrici inf. o uguali a 27 capi in rimonta inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** inf. o uguali a 200 posti capo adulto inf. o uguali a 280 posti agnellone
Da 1.000 a 3.000	Comunicazione semplificata Esonero dal presentare PUA	**Suini** da 91 a 270 grassi da 100 kg di peso vivo medio da 39 a 114 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg **Bovini** da 13 a 36 vacche in produzione da 24 a 68 vacche nutrici da 28 a 83 capi in rimonta da 31 a 90 bovini all'ingrasso da 117 a 348 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** da 201 a 600 posti capo adulto da 280 a 850 posti agnellone
Da 3.000 a 6.000	Comunicazione completa PUA semplificato	**Suini** da 271 a 540 grassi da 100 kg di peso vivo medio da 115 a 228 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg **Bovini** da 37 a 72 vacche in produzione da 69 a 136 vacche nutrici da 84 a 166 capi in rimonta da 91 a 180 bovini all'ingrasso da 349 a 697 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** da 601 a 1200 posti capo adulto da 851 a 1700 posti agnellone
Oltre i 6.000	Comunicazione e PUA completi	**Suini** da 541 a 2000 grassi di 100 kg di peso vivo medio da 229 a 750 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg **Bovini** da 73 a 416 vacche in produzione da 137 a 421 vacche nutrici da 167 a 833 capi in rimonta da 181 a 625 bovini all' ingrasso da 698 a 1920 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** oltre 1201 posti capo adulto oltre1701 posti agnellone

periore a 6.000 kg per anno) da presentare al Comune dove ricadono i terreni entro 30 giorni dall'inizio delle attività.

3. In caso di trasporto è necessario produrre il documento di accompagnamento con le seguenti informazioni: a. estremi identificativi dell'azienda e del legale rappresentante da cui si originano gli effluenti; b. natura e quantità di effluenti trasportati; c. identificazione del mezzo di trasporto; d. estremi identificativi dell'azienda e del legale rappresentante a cui sono destinati gli effluenti. In caso il trasporto interessi lo stesso corpo aziendale non è necessario il documento. Se il trasporto, infine, avviene tra differenti unità della stessa azienda, il documento avrà le informazioni solamente dei primi 3 punti.

Obblighi materiali

4. Obbligo di stoccaggio degli effluenti: gli effluenti non possono essere distribuiti appena prodotti ma devono essere stoccati per un periodo minimo di 90 giorni per i letami (120 giorni per pollina essiccata con tenore in sostanza secca superiore al 65%) e 150 giorni per i liquami (sono sufficienti 90 giorni se l'azienda possiede prati, pascoli e/o cereali autunno vernini). Si ammettono cumuli su terreno di materiali palabili nello stesso luogo (dopo 90 di stoccaggio in platea) per non più di 15 giorni e comunque per non più di una volta nell'annata agraria.
5. Presenza degli impianti necessari e loro corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti ed al periodo di stoccaggio da garantire (i volumi devono essere calcolati con la tabella 2 del Programma d'azione). Riguardo i **materiali palabili** è necessaria una platea impermeabilizzata con portata sufficiente a reggere il peso del materiale accumulato e dei mezzi per la movi-

mentazione; la platea deve essere munita, su non più di 3 lati, di idoneo cordolo o muro perimetrale (a seconda della consistenza dei materiali, fig. 3); deve essere provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dei liquidi di sgrondo allo stoccaggio. Per il dimensionamento di contenitori per **materiali non palabili** si deve tenere conto, oltre che dei liquami, anche delle acque meteoriche convogliate nello stoccaggio da superfici scoperte. Il dimensionamento dei contenitori senza copertura per acqua piovana deve tenere conto anche delle precipitazioni medie e di un franco di 10 cm. Deve essere previsto il frazionamento del volume complessivo necessario in almeno due contenitori. Per evitare rischi di cedimenti strutturali il volume massimo di nuovi contenitori non deve essere superiore a 5000 mc.

6. Rispetto dei quantitativi previsti: i massimali da non superare sono 170 kg/ha/

Fig. 3 - Esempio di platea di stoccaggio per letame

anno nei terreni in ZVN e 340 kg/ha/anno nei terreni in zone ordinarie. Tali massimali sono da rispettare in termini di media aziendale.

7. Divieti spaziali: divieto di spandimento di tutte le categorie di fertilizzanti in aree non agricole, nei boschi, nelle fasce di rispetto per i corsi d'acqua (10 m), laghi e mari (25 m per letami, ammendanti organici e fertilizzanti azotati e 30 m in caso di liquami) con obbligo di copertura vegetale permanente nelle fasce. In terreni con pendenza maggiore del 10% allo spandimento deve seguire l'interramento entro 48 ore. Divieto di spandimento di ammendanti organici e concimi azotati in terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto, nelle 24 ore precedenti un intervento irriguo (in caso di irrigazione a scorrimento per concimi non interrati). Divieto di spandimento di liquami in terreni con pendenza maggiore del 10%, in prossimità di strade e centri abitati, dopo l'impianto della coltura nelle aree ad uso pubblico, nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate dalla Regione, su foraggere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento, in orticoltura (a coltura presente) e su colture da frutto (a meno che il sistema distributivo consenta di preservare la parte aerea delle piante), in terreni con falda affiorante inferiore a 1,5 m dal piano di campagna, in terreni innevati, saturi d'acqua o con frane in atto.

8. Divieti temporali: è vietata la distribuzione in campo di fertilizzanti contenenti azoto, organici ed inorganici, in funzione del periodo e della coltura. Nello specifico:

   a) è vietata la distribuzione di fertilizzanti minerali organici contenenti azoto a pronta cessione e liquami zootecnici nei periodi:

      1. dall'1 novembre al 30 gennaio per colture autunno vernine, ortive (è co-

munque vietata la distribuzione in assenza della coltura in campo, a meno che non si è in prossimità di semina o trapianto), prati e pascoli;

2. dal 15 Ottobre al 15 Febbraio per colture primaverili estive, fruttiferi e vite;

b) è vietata la distribuzione di letami zootecnici (ad eccezione della pollina), ammendanti organici e concimi minerali contenenti azoto a lenta cessione nel periodo dall'1 novembre al 30 gennaio per colture autunno vernine (su stoppie è vietata la distribuzione fino al 15 settembre), ortive (è comunque vietata la distribuzione su terreno nudo o stoppie non in prossimità della semina), prati e pascoli, colture primaverili estive, fruttiferi e vite.

c) in aziende non zootecniche la monocoltura delle specie primaverili estive non deve essere protratta per più di 2 campagne agrarie consecutive; fanno eccezione le colture di copertura effettuate ogni anno ma nel periodo autunno invernale.

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive ma solo impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (nei seguenti casi: infrazioni su tutti gli obblighi, assenza di impianto di stoccaggio per aziende con produzioni di azoto superiori a 6.000 kg/anno o allevamenti maggiori di 500 UBA, assenza di Comunicazione o PUA, scarico diretto degli effluenti nel suolo o in corsi d'acqua) la penalità massima è il 20%. Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.2. BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Chi la deve rispettare

Aziende che posseggono superfici agricole ad eccezione di oliveti e pascoli permanenti.

Obblighi materiali

1. La costituzione o non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri che può comprendere anche specie arboree o arbustive (qualora presenti), adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (fig. 4).
2. Divieto, entro i 5 metri dai corsi d'acqua, di interventi di fertilizzazione inorganica; divieto di fertilizzazione con letame o altro concime azotato organico entro i 5 m (per corsi d'acqua non significativi), 10 m (per corsi d'acqua significativi) o 25 m (per laghi, mare e acque di transizione). Divieto di fertilizzazione con liquami entro i 10 m (per corsi d'acqua) e 30 m (per laghi, mare e acque di transizione).

La fascia si conteggia dal ciglio di sponda ed i 5 metri sono al netto di eventuali strade.

È vietato effettuare, comunque, qualsiasi tipo di lavorazione che elimini il cotico erboso delle fasce.

Deroghe

Si deroga all'obbligo 1 in caso di terreni adiacenti a scoline e fossi collettori, ad adduttori d'acqua per l'irrigazione, a corpi idrici con quota superiore rispetto al

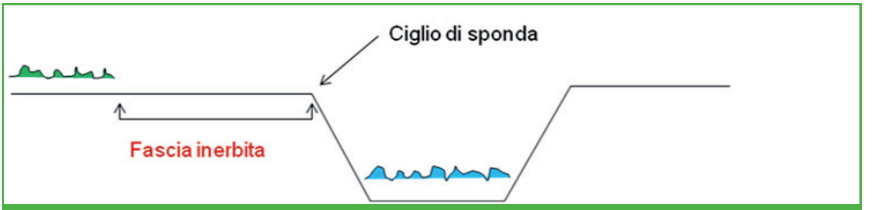

Fig. 4 - Schema di fascia inerbita (*Fonte: DM 180 del 23.01.2015*)

terreno ed a corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al terreno.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione dell' obbligo 2. Si deroga, inoltre, all'obbligo 2 in caso di terreni ricadenti in aree montane, terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, oliveti e prato permanente.

Si deroga ad entrambi gli obblighi in caso di risaie e di terreni adiacenti a corsi d' acqua «effimeri» ed «episodici».

Infine, in presenza di terreni con colture permanenti inerbite e condotte con metodo di produzione integrata o biologica l'obbligo 2 può essere limitato a 3 metri. Nel caso in cui per tali colture si usano impianti di fertirrigazione con microportata, il divieto di fertilizzazione inorganica viene considerato derogato.

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste inadempienze di importanza minore né azioni correttive. In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (è interpretata intenzionale l'assenza di fascia inerbita per una superficie superiore a 8 ettari o all'80% della SAU aziendale) la penalità massima è il 20%. Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.3. BCAA 2: Autorizzazione all'uso delle acque per fini irrigui

Chi la deve rispettare

Aziende agricole che utilizzano acqua a fini irrigui.

Obblighi documentali

È solo uno: il rispetto delle procedure di autorizzazione delle acque ai fini irrigui.

L'obbligo è considerato rispettato quando si possiede uno dei seguenti documenti:

1. autorizzazione della Provincia (o autorità regionale di Bacino) all'attingimento;
2. contratto con Consorzi di Bonifica (e presenza dei bollettini quietanzati);
3. documentazione che dimostri che è iniziato l'iter procedurale alla Provincia per l'autorizzazione all'attingimento.

Che infrazioni si rischiano

Si considerano inadempienze di importanza minore le infrazioni in aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari; la relativa azione correttiva è l'avvio della procedura. Se la SAU è superiore a 3 ettari si avrà un impegno di ripristino.

Una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (si considera intenzionale l'assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua in presenza di una superfice aziendale, al netto delle superfici utilizzate a pascolo permanente, pari o superiore ai 50 ettari) la penalità massima è il 20%. Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.4. BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento

Chi la deve rispettare

Tutte le aziende agricole con qualsiasi superficie oggetto di domanda unica.

Obblighi documentali

Per le aziende agricole i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici:

1. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dalla Provincia;
2. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Obblighi materiali

3. Assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Gli accumuli o i depositi di sostanze pericolose devono essere in un locale chiuso o protetto e posto su un pavimento impermeabilizzato.
4. Le carcasse di mezzi meccanici devono essere poste al riparo da eventi atmosferici e su pavimento impermeabilizzato.
5. Omologazione dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili.
6. I contenitori devono essere a perfetta tenuta. Nel caso di contenitori di carburanti (figura 5) per essere a perfetta tenuta devono:

   a) avere un bacino di contenimento,

   b) avere una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

Che infrazioni si rischiano

Si considerano inadempienze di importanza minore (le relative azioni correttive saranno il ripristino delle condizioni) quando:

- ☑ i contenitori ed i distributori dei carburanti non sono a perfetta tenuta ma non si riscontrano perdite;
- ☑ presenza di prodotti fitosanitari, veterinari ed oli non chiusi, non protetti o non posti su pavimento impermeabile ma senza evidenza di dispersione.

Fig. 5 - Esempio di serbatoio carburante con vasca di contenimento e tettoia

Le condizioni descritte in precedenza danno luogo ad impegni di ripristino se, oltre a quanto sopra, si riscontra:

- evidenza di dispersione per carcasse senza protezione o poste su pavimento non impermeabile;
- assenza dell'autorizzazione allo scarico.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose e, a seguito di verifiche, la dichiarazione risulti non veritiera, oltre al riscontro di una qualsiasi infrazione agli obblighi) la penalità massima è il 20%. Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.5. BCAA 4: Copertura minima del suolo

Chi la deve rispettare

Aziende agricole con tutti i tipi di terreno oggetto di domanda unica e/o con seminativi non più usati a fini produttivi in presenza di rischio di fenomeni erosivi (secondo le disposizioni del DGR Regione Calabria n. 1196 del 23.02.2006).

Classi di rischio erosione del territorio regionale secondo il DGR 1196/06

Classe 1 - Erosione da nulla a leggera.

Classe 2 - Erosione da moderata a severa.

Classe 3 - Erosione da molto severa a catastrofica.

Obblighi materiali

1. Per i seminativi non più usati a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, è obbligatorio assicurare la presenza di copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno. Per i terreni di classe 1 in assenza di fenomeni erosivi non si applica l'obbligo; per i terreni di classe 2 e 3 è valido l'obbligo anche in assenza di evidenze erosive.
2. Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi in assenza di sistemazioni, è obbligatorio assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi dal 15 Settembre al 15 Maggio successivo o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (ad esempio: ripuntatura o discissura invece di aratura, rilascio dei residui colturali nel suolo). Per i terreni di classe 1 in assenza di fenomeni erosivi non si applica tale obbligo; per i terreni di classe 2 e 3 è valido l'obbligo, anche in assenza di evidenze erosive, per un periodo compreso tra il 15 Settembre e il 15 Gennaio.

È vietato eseguire lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 Novembre.

Deroghe

Per l'obbligo 1 sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. terreni interessati da interventi di ripristino habitat e biotopi;
2. colture a perdere per la fauna (lettera c, art. 1 D.M. 07.03.2002);
3. esecuzione di lavorazioni per miglioramenti fondiari;
4. esecuzione di lavorazioni per colture agricole purché queste non siano seminate o trapiantate prima del 15 luglio;
5. uso della pratica del sovescio;
6. uso della pratica del maggese come aridocoltura prima della coltura autunno vernina.

Riguardo l'obbligo 2, in presenza di superfici oggetto di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, sono ammesse le relative lavorazioni per l'intervento.

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive né impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (quando l'estensione della superficie oggetto di infrazione sia pari o superiore ad 8 ettari) la penalità massima è il 20%.

Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.6. BCAA 5: Gestione delle terre che rispetti le condizioni locali per limitare l'erosione

Chi la deve rispettare

Aziende agricole con seminativi e con tutte le superfici oggetto di domanda unica in presenza di rischio di fenomeni erosivi (DGR Regione Calabria n. 1196 del 23.02.2006)

Classi di rischio erosione del territorio regionale

Classe 1 - Erosione da nulla a leggera.

Classe 2 - Erosione da moderata a severa.

Classe 3 - Erosione da molto severa a catastrofica.

Obblighi materiali

a) Nelle superfici a seminativo in declivio, in assenza di sistemazioni, è obbligatorio realizzare solchi acquai temporanei sistemati in modo che la velocità dell'acqua non comprometta i solchi stessi. Nei terreni di classe 1, in assenza di fenomeni erosivi, non bisogna rispettare nessun obbligo. Nei terreni di classe 2, la distanza tra i solchi acquai, trasversali alla massima pendenza, non deve essere superiore a 80 metri. Nei terreni di classe 3, la relativa distanza massima è di 50 metri.

b) Per tutte le superfici oggetto di domanda unica è vietato effettuare livellamenti non autorizzati (ad eccezione di quelli necessari a miglioramenti fondiari realizzati con fondi PSR Calabria).

c) Per tutte le superfici oggetto di domanda unica è obbligatorio realizzare la

manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura necessaria per la conservazione di scoline e fossi collettori, ciò al fine di assicurare uno sgrondo delle acque efficiente e funzionale.

Deroghe

Deroghe all'obbligo a): si deroga a tale obbligo in casi di pendenze tali da impedire l'esecuzione di solchi con mezzo meccanico, in assenza di rete di canali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi o in suoli con evidenti fenomeni di soliflusso (lenti movimenti di terreni impregnati d'acqua).

Deroghe all'obbligo b): sono ammessi i livellamenti per la messa a coltura e sistemazione di risaie.

Deroghe all'obbligo c): si deroga a tale obbligo in caso di terreni compresi in siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, ZPS e Siti di Interesse Comunitario, SIC), in terreni con drenaggio sotterraneo, in caso di ridisegno della rete scolante in un eventuale trasformazione fondiaria (è obbligatoria la successiva manutenzione).

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive né impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (quando si riscontra il non rispetto dell'obbligo b); quando l' estensione della superficie oggetto di infrazione sia pari o superiore ad 8 ettari) la penalità massima è il 20%.

Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.7. BCAA 6: Mantenimento dei livelli adeguati di sostanza organica nel suolo mediante pratiche adeguate

Chi la deve rispettare

Aziende agricole con superfici a seminativo.

Obblighi materiali

È obbligatorio provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali: è vietata pertanto la bruciatura delle stoppie e delle paglie. In caso di deroghe, è comunque necessario assicurare al terreno il livello di sostanza organica attraverso sovesci, letamazioni o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie è ammessa solo per:

☑ superfici investite a riso;

☑ in caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente. Tale deroga, comunque, è esclusa per i terreni compresi in ZPS e SIC.

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive né impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (quando l'estensione della superficie oggetto di infrazione sia pari o superiore ad 8 ettari) la penalità massima è il 20%. Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.8. CGO 2: Conservazione degli uccelli selvatici

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole che hanno porzioni di terreno facenti capo alla Rete Natura 2000 – misure particolari per i terreni ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Le **Zone di Protezione Speciale** sono 6 in Calabria (ultimo aggiornamento di Ottobre 2014).

Occupano una superficie complessiva di 248.476 ettari a terra e 13.716 ettari a mare (fig. 6)

Obblighi materiali

1) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie sui seminativi e sulle superfici non più usate a fini agricoli.
2) Divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente.
3) Sulle superfici non più usate a fini agricoli è obbligatorio: a) la presenza di copertura vegetale durante tutto l'anno – b) l'attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale – c) l'attuazione del pascolamento (solo per superfici ritirate volontariamente dalla produzione) – d) il rispetto del periodo di divieto di intervento per 150 giorni consecutivi tra il 1º Marzo ed il 31 Luglio di ogni anno.
4) Su tutte le superfici è vietato: a) eliminare i terrazzamenti esistenti – b) realizzare livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.
5) Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.
6) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica (se individuati con provvedi-

menti regionali).

7) Obbligo di garantire una presenza adeguata di piante morte, annose o deperenti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna (in ZPS con ambienti forestali delle montagne mediterranee).

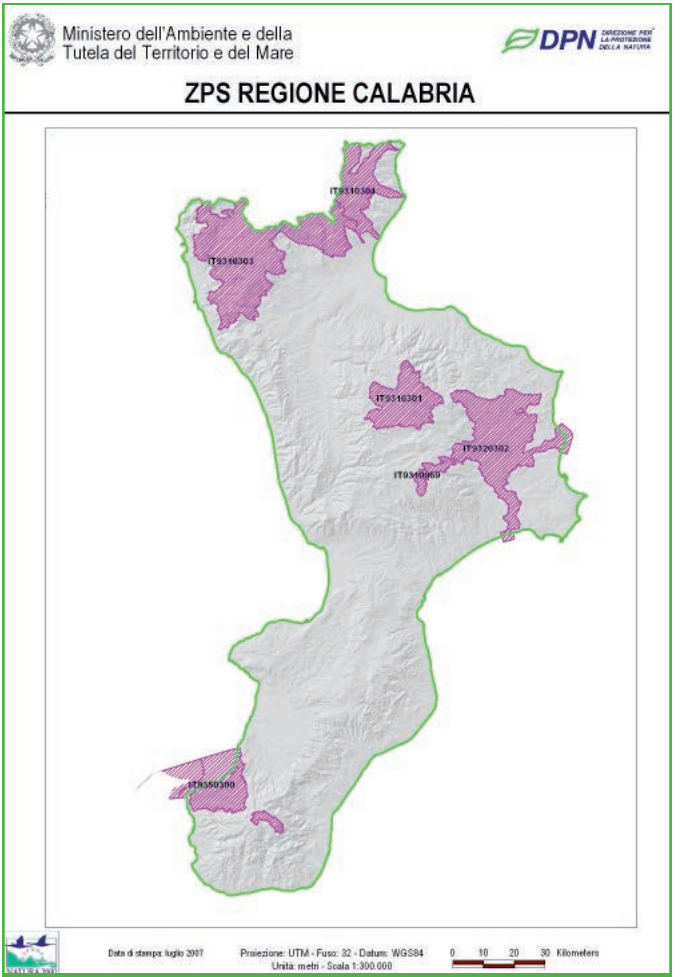

Fig. 6 - Le 6 Zone di Protezione Speciale in Calabria (*Fonte: sito del Ministero Ambiente)*

8) Divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario (in ZPS con ambienti misti mediterranei).

9) Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre,

con l'eccezione della caccia agli ungulati (in ZPS con corridoi di migrazione).

10) Nei terreni delle Zone Ordinarie è richiesta l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari (se contemplato da disposizioni regionali) come per altro previsto nell'ambito della BCAA 7.

Obblighi documentali

All'interno delle ZPS, eventuali interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1º gennaio 2005 o in corso di realizzazione devono essere autorizzati e valutata l'incidenza da parte degli enti preposti (per la Regione Calabria è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente – Nucleo VIA-VAS-IPPC).

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste inadempienze di importanza minore né azioni correttive né impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (si attribuisce intenzionalità quando si hanno infrazioni sugli obblighi da 1 a 4 per il 100% della superficie ZPS o infrazioni su obblighi da 1 a 4 per almeno il 50% della superficie ZPS e contemporanea assenza di autorizzazione per interventi strutturali) la penalità massima è il 20%.

Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.9. CGO 3: Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e fauna selvatica

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole con superfici ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC) – Rete Natura 2000.

I **Siti di Interesse Comunitario** sono 178 in Calabria (ultimo aggiornamento di Ottobre 2014).

Occupano una superficie complessiva di 70.197 ettari a terra e 20.251 ettari a mare (fig. 7).

Obblighi materiali

1. Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie sui seminativi e superfici non più usate a fini agricoli.
2. Divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente.
3. Sulle superfici non più usate a fini agricoli è obbligatorio: a) la presenza di copertura vegetale durante tutto l'anno – b) l'attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale – c) l'attuazione del pascolamento (solo per superfici ritirate volontariamente dalla produzione) – d) il rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, tra il 1º Marzo ed il 31 Luglio di ogni anno.
4. Su tutte le superfici vigono: a) il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti – b) il divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Obblighi documentali

5. All'interno dei SIC eventuali interventi strutturali ed altri interventi aziendali,

realizzati a partire dal 1º gennaio 2005 o in corso di realizzazione, devono essere autorizzati e valutata l'incidenza da parte degli enti preposti (Dipartimento Politiche dell'Ambiente Regione Calabria – Nucleo VIA-VAS-IPPC).

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste inadempienze di importanza minore né azioni correttive e neanche impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (si attribuisce intenzionalità quando si hanno infrazioni sugli obblighi da 1 a 4 per il 100% della superficie SIC o infrazioni su obblighi da 1 a 4 e violazione all'obbligo 5 oppure solo violazione a quest'ultimo obbligo) la penalità massima è il 20%. Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

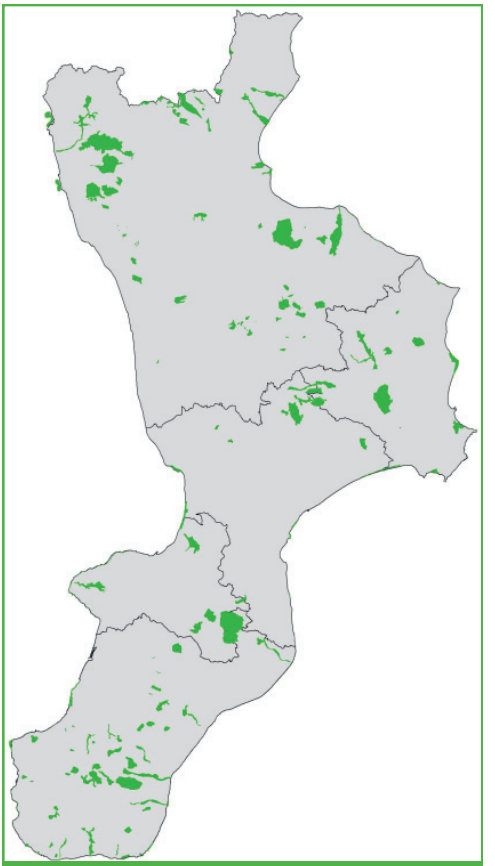

Fig. 7 - Siti di Interesse Comunitario in Calabria evidenziati in verde (*Fonte: SITAC -ARSAC*)

3.1.10. BCAA 7: Mantenimento degli elementi tipici del paesaggio

Chi la deve rispettare

Le aziende agricole su tutte le superfici oggetto di domanda unica.

Obblighi materiali

È obbligatorio tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente e, comunque, non eliminare alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche.

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive.

Per filare si intende una ripetizione di alberi lineare o sinuosa.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque, con larghezza massima totale di 10 metri, che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Devono essere rispettate, infine, le norme contenute nella L.R. 48/2012 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria".

Deroghe

Si deroga agli obblighi nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute da autorità competenti;

Un **albero monumentale** è un albero di alto fusto di qualsiasi specie, che possiede rilevanti caratteristiche morfologiche, l'età secolare, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica o l'accertato valore storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in documenti storici (L.R. n. 47/2009). Secondo il DM 23.10.2014, entro il 31 Luglio 2015, i Comuni provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza (al momento in Calabria sono stati censiti 35 alberi monumentali).

- quando gli elementi caratteristici del paesaggio non presentano caratteri di permanenza e tipicità;
- per interventi di ordinaria manutenzione compresi tagli a raso di ceppaie o il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di alberi o arbusti appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (es. Robinia pseudoacacia) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (es. rovo).

In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è prevista la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive né impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (quando l'estensione della superficie oggetto di infrazione sia pari o superiore ad 8 ettari) la penalità massima è il 20%.

Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.11. CGO 4: Requisiti generali della legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare

Chi lo deve rispettare

Le aziende agricole che hanno produzioni vegetali e animali, compreso latte, uova e mangimi.

Si distinguono differenti obblighi per le produzioni animali, vegetali, produzioni di latte, di uova e produzioni di mangimi. Vediamo in dettaglio ognuno di questi gruppi.

Obblighi per produzioni animali

a) Curare il corretto stoccaggio delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

b) Prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all' uomo attraverso alimenti con opportune misure precauzionali (controllato nell'ambito del CGO 9).

c) Assicurare il corretto uso di additivi e mangimi e dei prodotti medicinali veterinari (controllato nell'ambito del CGO 5).

d) Tenere opportuna registrazione di:

- ☑ natura e origine degli alimenti e dei mangimi somministrati agli animali (Registro degli alimenti somministrati);
- ☑ prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali (Registro dei prodotti veterinari);
- ☑ risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali che abbiano una rilevanza ai fini della salute umana.

e) Immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale.

f) Immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici destinati a determinate categorie di animali al fine di ridurre il rischio che siano somministrate impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Obblighi per produzioni vegetali

a) È obbligatorio effettuare uno stoccaggio sicuro per i prodotti fitosanitari: il deposito deve essere chiuso (armadietto o area di magazzino con pareti o rete metallica) ed a uso esclusivo (si possono inserire solo concimi per miscele con fitosanitari) senza mangimi o alimenti, con pavimento impermeabile, con sufficiente ricambio d'aria (eventuali aperture con griglie); il sito, inoltre, deve essere asciutto, al riparo da pioggia e sole, con ripiani di materiale non assorbente, con strumenti di dosaggio conservati puliti, con chiusura e affissione su parte esterna di appositi cartelli di pericolo e con strumenti per raccogliere eventuali sversamenti di prodotto.

b) Obbligo di usare correttamente i prodotti fitosanitari (controllato nell'ambito del CGO 10).

c) Obbligo di tenere opportuna registrazione (date, tipi di prodotti, quantità, fasi fenologiche, ecc.) di:

- ☑ ogni uso di prodotti fitosanitari;
- ☑ i risultati di ogni analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza ai fini della salute umana.

Il **Registro dei Trattamenti** deve contenere le seguenti informazioni:

- elenco cronologico dei trattamenti con tutti i prodotti fitosanitari usati o, in alternativa, una serie di moduli o schede compilate per coltura;
- nome coltura e superficie in ettari del trattamento;
- data trattamento, prodotto usato e quantità impiegata in kg o lt;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- Registrazione, per ogni appezzamento, delle informazioni colturali ed agronomiche principali (ad es. data di semina o trapianto, emergenza, inizio fioritura, raccolta) al fine di rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso.

Il registro deve essere compilato anche in caso di trattamenti a derrate alimentari immagazzinate.

Casi particolari

Nel caso in cui l'acquirente e/o l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro può essere compilato da persona diversa. In questo caso deve essere presente in azienda una delega scritta del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti vengono eseguiti da un contoterzista il registro deve essere compilato dal titolare d'azienda sulla base delle singole schede di trattamento rilasciate dal contoterzista.

Obblighi per produzioni di latte

a) Assicurare che il latte provenga da animali:

- ☑ in buona salute, esenti da malattie o da ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ☑ ai quali non siano stati somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali (vedi CGO 5);
- ☑ che abbiano rispettato i tempi previsti di sospensione dalla produzione, in casi di uso di prodotti o sostanze ammesse;
- ☑ ufficialmente esenti da brucellosi o tubercolosi (a meno che il loro latte non sia utilizzabile a seguito di autorizzazione di autorità competente).

b) Assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- ☑ deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ☑ le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato

e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

- ☑ i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- ☑ i materiali, gli utensili, i contenitori e le superfici che possono venire a contatto con il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- ☑ l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e dei contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo.

c) Assicurare che le operazioni di mungitura e di trasporto del latte avvengano secondo modalità tali da garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- ☑ lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ☑ scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- ☑ stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta ed ai disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

Il **Manuale del Latte** deve contenere le seguenti informazioni:

- ☑ denominazione azienda, data di emissione, data ultima revisione, firma del rappresentante legale, numero di pagine complessive.
- ☑ Parte generale: definizioni, riferimenti normativi, modalità di gestione della documentazione, modalità di gestione delle non conformità.
- ☑ Parte Speciale: finalità, latte venduto e sua destinazione.

d) assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- ☑ la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte,

per i produttori di latte alimentare fresco;

- ☑ l'identificazione, la documentazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione, per i produttori di latte crudo.

Obblighi per produzioni di uova

Rispetto delle condizioni di igiene e conservazione delle uova. In particolare, le uova devono essere conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione dalla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Obblighi per produzioni di alimenti per animali

a) Registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente in quanto requisito obbligatorio per svolgere l'attività.

b) Modalità di stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose (carburanti, lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad esempio locali separati e lontani rispetto a locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistica, ecc.).

c) Tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati da prodotti primari e su altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi.

d) Tenere una registrazione completa e aggiornata (Registro degli alimenti) di:

- ☑ analisi e controlli effettuati, su foraggi e mangimi, dagli enti preposti o dalla stessa azienda;
- ☑ eventuale uso di semente OGM;
- ☑ movimentazione in entrata ed uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Che infrazioni si rischiano

Si prevedono inadempienze di importanza minore solo per aziende produttrici di latte fresco (mancanza o incompletezza del manuale del latte); di conseguenza anche le azioni correttive sono previste solo in questi casi. Alcuni possibili impegni di ripristino sono: adeguamento modalità di stoccaggio per evitare contaminazioni, aggiornamento registro trattamenti, predisposizione registro trattamenti.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (è attribuita intenzionalità ad aziende che devono rispettare obblighi in più di 2 categorie, che hanno commesso infrazioni in più ambiti ed i livelli degli indicatori di gravità e durata sono alti in più ambiti) la penalità massima è il 20%. Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.12. CGO 5: Divieto di uso di talune sostanze nelle produzioni animali

Chi lo deve rispettare

Aziende con allevamenti bovini, bufalini, suini, equini, avicoli, che praticano acquacoltura (trote e anguille), allevano conigli e selvaggina d'allevamento, producono latte vaccino, uova e miele. Adempimenti e divieti contenuti nel D. Lgs. 158 del 16.03.2006.

Obblighi materiali

1) Divieto di somministrazione di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e sostanze beta-agoniste nonché di qual-

siasi sostanza ad azione anabolizzante.

2) Divieto di commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati ai quali siano stati destinati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze identificate nel punto precedente, oppure non sia stato rispettato il tempo di sospensione in caso di trattamenti con tali sostanze a scopo terapeutico o zootecnico.

Deroghe

Deroga all'obbligo 1: alcune sostanze vietate possono essere somministrate a scopo terapeutico purché ne sia stato controllato l'uso sotto prescrizione medico -veterinaria ma con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario e solo ad animali chiaramente identificati.

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive né impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (si attribuisce in caso di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzazione scorretta o vietata delle sostanze rilevate da parte delle aziende agricole oggetto di controllo) la penalità massima è il 20%. Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.13. CGO 6: Identificazione e registrazione dei suini

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole con allevamenti suini.

Gruppi di obblighi

A. REGISTRAZIONI DELL'AZIENDA PRESSO L'Azienda Sanitaria Locale (ASL)

1. Richiesta al Servizio Veterinario (SV) dell'ASL competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività.
2. Comunicazioni al SV territoriale di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

3. Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con annotazioni di entrata ed uscita dei capi entro 3 giorni dall'evento; entro 30 giorni per i nati ed i morti.
4. Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo, alla Banca Dati Nazionale (BDN).
5. Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro aziendale (sezione di carico e scarico) ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.
6. Movimentazione dei capi tramite Modello IV ("Dichiarazione di provenienza dell'animale"), riportante il numero dei capi, da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, ed

entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

7. Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio) entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Casi particolari

Chi possiede non più di un capo suino destinato a autoconsumo deve:

☑ verificare che il capo possegga il tatuaggio dell'azienda di origine;

☑ comunicare al SV competente la detenzione dell'unico capo e la sua utilizzazione finale.

Chi possiede non più di 4 suini da ingrasso per autoconsumo non a scopo commerciale, è obbligato a:

- registrare l'allevamento presso l'ASL;
- avere il registro di stalla;
- registrare in proprio o tramite ente delegato i soli ingressi con Modello IV.

Che infrazioni si rischiano

Le violazioni agli impegni sono considerate inadempienze di importanza minore quando:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Riepilogo **Obblighi documentali per allevamenti suini**

1. Registro di stalla debitamente compilato, con vidimazione del SV competente.
2. Copia dei Modelli IV in caso di movimentazione in entrata o uscita.
3. Eventuali notifiche al SV di furto o smarrimento di capi.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (viene attribuita in caso di assenza del registro aziendale o mancata registrazione dell'azienda presso ASL) la penalità sale al 20%. In caso di reiterazione la percentuale viene moltiplicata per 3.

3.1.14. CGO 7: Identificazione e registrazione dei bovini

Chi lo deve rispettare

Aziende che possiedono allevamenti bovini e bufalini.

Gruppi di obblighi

A. REGISTRAZIONI DELL'AZIENDA PRESSO ASL E BDN

1. Richiesta al SV competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività.
2. Conseguente registrazione dell'azienda alla BDN.
3. Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali (direttamente in BDN con smart card o tramite ASL, Organizzazioni Professionali, veterinario o altro operatore autorizzato).
4. Comunicazioni al SV territoriale di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

5. Obbligo di tenuta del registro aziendale regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi.

6. Richiesta codici identificativi per bovini (2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato.
7. Marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che l'animale lasci l'azienda. Presenza di marcatura (2 marche auricolari) per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997.
8. Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola di identificazione se l'allevatore non registra direttamente in BDN.
9. Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari ed all'identificazione dei capi.
10. Consegna della cedola identificativa al SV, o altro soggetto delegato, entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non si registra direttamente in BDN).
11. Registrazione delle nascite in BDN (se si registra direttamente in BDN).
12. Acquisizione passaporto dal SV o da altro soggetto che è stato delegato.
13. Comunicazioni al SV competente di eventuali furti o smarrimenti di animali, di marchi auricolari e di passaporti.
14. In caso di capi acquistati da paesi terzi, consegna al SV territoriale della documentazione compilata entro 7 giorni dai controlli per l'iscrizione all' anagrafe.

C. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE ED AGGIORNAMENTO DELLA BDN

15. Corretta compilazione del registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata ed in uscita).

D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE, INGRESSO IN AZIENDA, DECESSO

16. Annotazione, entro 3 giorni, sul registro aziendale degli estremi del Modello IV nel caso di movimentazioni in ingresso.

17. Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al SV dell'ASL entro 7 giorni.
18. Nel caso il capo acquistato o scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe.
19. Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla.
20. Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale; comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN; successivo ritiro del passaporto dal SV.

E. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

21. Compilazione del Modello IV.
22. Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni.
23. Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio di copia del Modello IV al SV o ad altro soggetto delegato.

Che infrazioni si rischiano

Le violazioni agli impegni sono considerate inadempienze di importanza minore quando:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la

Riepilogo **Obblighi documentali per allevamenti bovini**

1. Registro di stalla debitamente compilato e vidimato dal SV competente.
2. Cedole identificative debitamente compilate in ogni parte.
3. Copia dei Modelli IV in caso di movimentazione in entrata o uscita.
4. Eventuali notifiche al SV di furto/smarrimento di capi e/o marche auricolari o documenti identificativi.
5. Eventuali richieste di marche auricolari smarriti al SV.

prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (si attribuisce quando si ha assenza del registro aziendale o mancata registrazione dell'azienda presso ASL) la penalità sale al 20%. In caso di reiterazione la percentuale viene moltiplicata per 3.

3.1.15. CGO 8: Identificazione e registrazione degli ovi-caprini

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole che posseggono allevamenti ovi-caprini.

Gruppi di obblighi

A. REGISTRAZIONI DELL'AZIENDA PRESSO ASL E BDN

1. Richiesta al SV competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività e conseguente registrazione dell'azienda alla BDN.
2. Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali (direttamente in BDN con smart card o tramite ASL, Organizzazioni Professionali, veterinario o altro operatore autorizzato);
3. Comunicazioni al SV territoriale di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE ED AGGIORNAMENTO DELLA BDN

4. Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo

nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta.

5. Movimentazione dei capi tramite Modello IV riportante il numero dei capi ed i codici identificativi da allegare e registrare nel registro aziendale ed in BDN.
6. Per i capi nati dopo l'1 gennaio 2010, obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari dei capi identificati elettronicamente.
7. Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

8. Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale.
9. Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare o marchio auricolare più tatuaggio) oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. 933/08 con codice identificativo rilasciato dalla BDN.
10. Per i capi nati dopo il 09.07.2005 e destinati al macello: identificazione con unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale. Per gli agnelli si ha fino a 6 mesi per apporre la marcatura, se non lasciano l'azienda prima.
11. Per i capi nati dopo il 31.12.2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

Che infrazioni si rischiano

Le violazioni agli impegni sono considerate inadempienze di importanza minore quando:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Riepilogo **Obblighi documentali per allevamenti ovicaprini**

1. Registro di stalla debitamente compilato e vidimato dal Servizio Veterinario competente.
2. Cedole identificative debitamente compilate in ogni loro parte.
3. Copia dei Modelli IV in caso di movimentazione in entrata o uscita.
4. Eventuali notifiche al SV di furto o smarrimento di capi e/o marche auricolari.
5. Eventuali richieste di marche auricolari smarrite al SV.

Con intenzionalità (si attribuisce in caso di assenza del registro aziendale o mancata registrazione dell'azienda presso ASL) la penalità sale al 20%. In caso di reiterazione la percentuale viene moltiplicata per 3.

3.1.16. CGO 9: prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Chi lo deve rispettare

Aziende zootecniche con allevamenti bovini e ovi-caprini. Si applicano gli adempimenti e i divieti contenuti nel Regolamento (CE) 999/2001, articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Obblighi

a) È vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi.

b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:

   1. proteine animali trasformate;
   2. gelatina ricavata da ruminanti;
   3. prodotti a base di sangue;
   4. proteine idrolizzate;
   5. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
   6. mangimi contenenti le proteine di cui sopra.

c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.

d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste inadempienze di importanza minore né impegni di ripristino.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (viene attribuita in caso di sanzioni amministrative o contestazione di reati penali con responsabilità diretta dell'azienda) la penalità sale al 20%.

In caso di reiterazione la percentuale viene moltiplicata per 3.

3.1.17. CGO 10: Acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari.

Obblighi per tutte le aziende

1. Disponibilità, conformità e aggiornamento del Registro dei trattamenti (o quaderno di campagna, tabella 10) e conservazione delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari per gli ultimi 3 anni.
2. Uso di prodotti ammessi, cioè commercializzabili e non revocati.
3. Rispetto delle prescrizioni di utilizzo contenute nell'etichetta dei prodotti (cioè in dosi corrette, su colture ammesse, in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate, contro le avversità previste, nel rispetto dei tempi di carenza).
4. Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato.
5. Presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari in modo da evitare dispersioni nell'ambiente. Il sito deve essere un deposito chiuso (o area di magazzino con pareti o rete metallica)

Tabella 10 - Esempio di Registro dei Trattamenti (*Fonte: elaborazione propria*)

Data	Coltura	Estensione (ha)	Fase fenologica				Avversità da combattere	Nome prodotto	Quantità (Kg o lt)	Firma (se diversa da capo azienda)	Note
			Semina	Trapianto	Inizio Fioritura	Raccolta					

ed a uso esclusivo (si possono inserire solo concimi per miscele con fitosanitari), senza mangimi o alimenti, con pavimento impermeabile, con sufficiente ricambio aria (eventuali aperture con griglie); il sito inoltre deve essere asciutto, al riparo da pioggia e sole, con ripiani di materiale non assorbente, con strumenti di dosaggio conservati puliti, con strumenti per raccogliere eventuali sversamenti di prodotto, con chiusura e, sulla parte esterna, la presenza di appositi cartelli di pericolo.

6. Nel caso di ricorso a contoterzista deve essere mantenuta la scheda di trattamento effettuato dai contoterzisti.

Obblighi per chi usa prodotti classificati come tossici, molto tossici e nocivi (T, T+ e Xn)

7. Disponibilità e validità del patentino (o "certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari" dal 26 novembre 2015).
8. Disponibilità e conservazione per 3 anni delle fatture di acquisto e della copia dei moduli d'acquisto i quali dovranno contenere:
   - ☑ le informazioni sul prodotto acquistato;
   - ☑ le generalità dell'acquirente e gli estremi del patentino per T, T+ e Xn.

Per essere considerato a norma **il deposito dei fitofarmaci** è necessario che sia un locale o un armadio che:

1. si deve chiudere;
2. non deve contenere altro che prodotti fitosanitari o concimi da miscelare a questi;
3. deve essere areato ed asciutto, al riparo da acqua e luce;
4. dotato di pavimentazione impermeabile e lavabile;
5. dotato di ripiani con materiali non assorbenti, con strumenti di dosaggio e di pulizia;
6. dotato di segnalazione di pericolo di contenuto tossico.

Casi particolari

- ☑ In caso si utilizzino modelli di registro dei trattamenti adottati per alcune misure di PSR regionali (in particolare per il regime biologico), tale modulistica può soddisfare anche gli obblighi di questo atto se ne riporta tutti i contenuti previsti.
- ☑ se il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti non coincidono e ciò non può essere configurato come un servizio offerto da contoterzista, deve essere presente una delega scritta firmata dal titolare. In questo caso, invece di schede di trattamento, il delegato dovrà compilare e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive ma solo impegni di ripristino (esempi: rinnovo patentino, ripristino conformità del deposito dei fitofarmaci).

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (una o più infrazioni giudicate intenzionali dagli Enti preposti ai controlli) la penalità massima è il 20%.

Con reiterazione si moltiplica la penalità per 3.

3.1.18. CGO 11: Requisiti minimi per la protezione dei vitelli

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole che detengono vitelli per allevamento ed ingrasso. In questo atto si intende per azienda ogni luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente. Per vitello si intende un animale della specie bovina di età inferiore a 6 mesi. Disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011.

Obblighi

1. Corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età e al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione di locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi, agevolmente pulibili e disinfettabili;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere, entro limiti non dannosi per i vitelli, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.); devono essere previsti i sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere tenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;

7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate e lo sviluppo di organismi infettivi;
10. i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno con altri liquidi;
14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo la possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinata ai vitelli;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Che infrazioni si rischiano

Vengono distinte 3 categorie di irregolarità: A, B o C (A lieve, C grave) in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in tempi brevi.

Il rispetto degli obblighi viene misurato attraverso 13 requisiti (a secondo la loro natura) dettagliati in tabella 11.

Tabella 11 - I **requisiti** per gli obblighi dell'atto CGO 11 (*Fonte: circolare ARCEA n. 7 del 16.09.2014*)

N.	*Requisito*
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Tenuta dei registri (registrazione dei dati)
4	Libertà di movimento
5	Spazio disponibile
6	Edifici e locali di stabulazione
7	Illuminazione minima
8	Attrezzature automatiche e meccaniche
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Tasso di emoglobina (vitelli)
11	Mangimi contenenti fibre
12	Mutilazioni
13	Procedure di allevamento

Si considerano inadempienze di importanza minore quando i parametri di condizionalità (portata, gravità, durata) sono tutti a livello basso e si riscontra solo un'irregolarità che può essere sanata, di categoria A o B.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (si attribuisce in caso siano presenti irregolarità su 6 o più requisiti differenti) la penalità sale al 20%.

In caso di reiterazione la percentuale viene moltiplicata per 3.

3.1.19. CGO 12: Requisiti minimi per la protezione dei suini

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole con allevamenti suini. Anche in questo atto si intende azienda ogni luogo anche all'aria aperta in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente. Si intende per suino un animale della specie suina di qualsiasi età allevato per la riproduzione o l'ingrasso (D. Lgs. n. 122 del 7.7.2011).

Obblighi

1. Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previsti dal Decreto (tabella 12).
2. Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal Decreto (tabella 13).
3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Preservare gli animali da rumori troppo intensi, costanti o improvvisi (oltre 85 dB).
5. Assicurare una luminosità dell' allevamento sufficiente (minimo 40 lux) per almeno 8 ore al giorno.
6. Costruzione dei locali di stabula-

Tabella 12 - Superfici libere minime in mq per suini allevati in gruppi (*Fonte: D. Lgs. 122 del 7.7.2011*)

Mq	*Animali con peso vivo in Kg*
0,15	Suini inferiori a 10 Kg
0,20	Suini compresi tra 10 e 20 Kg
0,30	Suini compresi tra 20 e 30 Kg
0,40	Suini compresi tra 30 e 50 Kg
0,55	Suini compresi tra 50 e 85 Kg
0,65	Suini compresi tra 85 e 110 Kg
1	Suini superiori a 110 Kg
1,64	Scrofette dopo la fecondazione
2,25	Scrofe
In questi due ultimi casi, se i suini sono allevati in gruppi di:	
meno di 6 animali, le superfici indicate sopra devono essere aumentate del 10%	
40 o più animali, le superfici indicate sopra possono essere ridotte del 10%	

zione dei suini che permetta agli animali di:

- ☑ avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevolmente dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
- ☑ riposare e alzarsi con comportamenti normali;
- ☑ vedere altri suini.

Tabella 13 - Requisiti della pavimentazione per i suini (*Fonte: D. Lgs. n. 122 del 7.7.2011*)

1) Per le scrofe e le scrofette una parte di superficie minima (vedi tabella 12) pari al almeno 0,95 mq per scrofetta e 1,3 mq per scrofa deve essere costituita da pavimento pieno continuo, riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico.	
2) Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:	
l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:	11 mm per i lattonzoli
	14 mm per i suinetti
	18 mm per i suini all'ingrasso
	20 mm per scrofe e scrofette dopo fecondazione
l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:	50 mm per i lattonzoli ed i suinetti
	80 mm per i suini all'ingrasso, scrofe e scrofette dopo la fecondazione

7. Acceso permanente ad una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute.
8. Pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai suini, progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali.
9. Nutrizione almeno una volta al giorno; tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo.
10. Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ciascun suino a partire dalla seconda settimana di allevamento.

11. Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:

☑ una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigature o troncatura entro i primi sette giorni di vita; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;

☑ il mozzamento di una parte della coda;

☑ la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;

☑ l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario, o da altra persona formata, che abbia esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei ed in condizioni igieniche.

12. Recinzione e gestione degli animali in gruppo:

- gestione dell'allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
- disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
- i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muo-

versi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;

- devono essere adottate misure per limitare al minimo le aggressioni nei gruppi;
- deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l' allontanamento dei liquami;
- nelle strutture per il parto si devono usare misure per la protezione dei lattonzoli;
- i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
- i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
- il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario.

13. Personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche su tutto quanto sopra.

Tabella 14 - I **requisiti** per gli obblighi su atto CGO 12 (Fonte: Circ. ARCEA n. 7/2014)

N.	*Requisito*
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Tenuta dei registri (registrazione dei dati)
4	Libertà di movimento
5	Spazio disponibile
6	Edifici e locali di stabulazione
7	Illuminazione minima
8	Pavimentazione
9	Materiale manipolabile
10	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
11	Mangimi contenenti fibre
12	Mutilazioni
13	Procedure di allevamento
14	Attrezzature automatiche e meccaniche

Che infrazioni si rischiano

Vengono distinte 3 categorie di irregolarità: A, B o C (A lieve, C grave) in funzione delle caratteristiche delle

infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in tempi brevi.

Il rispetto degli obblighi viene misurato attraverso 14 requisiti (a secondo la loro natura) dettagliati in tabella 14.

Si considerano inadempienze di importanza minore quando i parametri di condizionalità (portata, gravità, durata) sono tutti a livello basso e si riscontra solo un irregolarità che può essere sanata, di categoria A o B.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionalità, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (in caso di irregolarità su 6 o più requisiti differenti) la penalità sale al 20%. In caso di reiterazione la percentuale viene moltiplicata per 3.

3.1.20. CGO 13: Protezione degli animali negli allevamenti

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole che posseggono allevamenti diversi da vitelli e suini. Adempimenti e divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001.

Obblighi (suddivisi per categoria)

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al gior-

no. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. Le mortalità devono essere denunciate.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali

possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati vanno eliminati immediatamente. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è

consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dall'1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati procedimenti di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni, a meno che non siano consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Che infrazioni si rischiano

Vengono distinte 3 categorie di irregolarità: A, B o C (A lieve, C grave) in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in tempi brevi.

Il rispetto degli obblighi viene misurato attraverso 10 requisiti (a secondo la loro natura) dettagliati in tabella 15.

Si considerano inadempienze di importanza minore quando i parametri di condizionalità (portata, gravità, durata) sono tutti a livello basso e si riscontra solo un irregolarità che può essere sanata, di categoria A o B.

In generale una o più infrazioni su questo atto, senza reiterazione e intenzionali-

tà, comportano una penalità massima del 5% sull'aiuto complessivo richiesto.

Con intenzionalità (in presenza di irregolarità su 6 o più requisiti differenti) la penalità sale al 20%. In caso di reiterazione la percentuale viene moltiplicata per 3.

Tabella 15 - I **requisiti** per gli obblighi dell'atto CGO 13 (*Fonte: circolare ARCEA n. 7 del 2014*)

N.	*Requisito*
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Tenuta dei registri (registrazione dei dati)
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure di allevamento

3.1.21. BCAA 8: Mantenimento dei pascoli permanenti

Chi la deve rispettare

Aziende agricole con pascoli permanenti o che hanno convertito pascoli permanenti in passato. Questa norma è valida per gli anni 2015 e 2016. Successivamente il relativo obbligo viene assimilato al secondo obbligo del pagamento ecologico (vedi par. 1.1, lettera f, pagina 20).

Obiettivo della norma

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione tra la superficie investita a pascolo permanente e la superficie agricola totale rispetto al rapporto che esisteva nel 2012.

Si prevede la costituzione sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale, piattaforma dati e gestione degli aiuti di origine europea in agricoltura) di un registro dei pascoli permanenti con i dati di rilevamento aerofotografico o satellitare

e quelli prelevati dalle varie banche dati collegate. Ad ogni azienda è legato un vincolo in funzione della superficie a pascolo che detiene.

Obblighi materiali

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente diminuisca nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione da parte di AGEA. L' autorizzazione è subordinata a condizione che altro terreno di pari superficie sia investito a pascolo permanente. In tale terreno si dovrà coltivare piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

Se la proporzione diminuisce nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 (soltanto chi dispone di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi) si impone l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Che infrazioni si rischiano

Anche per questa norma si adotterà il meccanismo di infrazioni previsto per le altre: in assenza di intenzionalità e reiterazione, l'infrazione massima è del 5% del premio complessivo; passa ad un minimo del 20% in caso di inadempienze intenzionali e in caso di reiterazione la percentuale di riduzione del premio viene moltiplicata per 3.

Per questa norma ancora non si conoscono la caratterizzazione degli indici di condizionalità ed i livelli di intenzionalità in quanto saranno contenuti in specifiche circolari di AGEA e ARCEA (non pubblicate al momento in cui si scrive).

3.2. Gli obblighi di condizionalità derivanti dalle misure del PSR

3.2.1. RM-FER: Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole che aderiscono a pagamenti agro-climatici-ambientali e per l' agricoltura biologica del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria (anche le aziende che hanno aderito alla misura 2.1.4 del PSR 2007-2013). In Calabria valgono le disposizioni contenute nella DGR n. 393 del 06.06.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Obblighi documentali (per aziende zootecniche o che usano effluenti zootecnici)

È obbligatorio produrre i documenti elencati di seguito, di cui i primi due in funzione alla quantità di azoto prodotto e/o distribuito (tabella 16) con le deiezioni zootecniche:

1. Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti esemplificata (con azoto al campo prodotto oltre i 3.000 kg per anno) o completa (con azoto al campo prodotto superiore a 6.000 kg per anno) da presentare al Comune.
2. PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) completo (allevamenti intensivi di pollame e suini e allevamenti con più di 500 UBA) da presentare al Comune.
3. In caso di trasporto è necessario produrre il documento di accompagnamento con le seguenti informazioni: a. estremi identificativi dell'azienda e del legale rappresentante da cui si originano gli effluenti; b. natura e quantità di effluenti trasportati; c. identificazione del mezzo di trasporto; d. estremi identificativi dell'azienda e del legale rappresentante a cui sono destinati gli effluenti. In

Tabella 16 - Obblighi documentali per RM-FER (*Fonte: circolare ARCEA n. 7 del 2014*)

Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi documentali	Posti bestiame corrispondenti
Minore o uguale a 3.000	Esonero dal presentare Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	**Suini** da 91 a 270 grassi da 100 kg di peso vivo medio da 39 a 114 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg **Bovini** da 13 a 36 vacche in produzione da 24 a 68 vacche nutrici da 28 a 83 capi in rimonta da 31 a 90 bovini all'ingrasso da 117 a 348 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** da 201 a 600 posti capo adulto da 280 a 850 posti agnellone
Da 3.000 a 6.000	Comunicazione semplificata	**Suini** da 271 a 540 grassi da 100 kg di peso vivo medio da 115 a 228 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg **Bovini** da 37 a 72 vacche in produzione da 69 a 136 vacche nutrici da 84 a 166 capi in rimonta da 91 a 180 bovini all'ingrasso da 349 a 697 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** da 601 a 1200 posti capo adulto da 851 a 1700 posti agnellone
Oltre i 6.000	Comunicazione completa	**Suini** da 541 a 2000 grassi da 100 kg di peso vivo medio da 229 a 750 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg **Bovini** da 73 a 416 vacche in produzione da 137 a 421 vacche nutrici da 167 a 833 capi in rimonta da 181 a 625 bovini all' ingrasso da 698 a 1920 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** oltre 1201 posti capo adulto oltre1701 posti agnellone
Aziende con allevamenti intensivi di pollame o di suini, Aziende con più di 500 UBA di bovini	Comunicazione e PUA completi	**Avicoli** Oltre 40.000 posti oviaiole o broiler **Suini** oltre 2000 grassi da 100 kg di peso vivo medio Oltre 700 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg **Bovini** Oltre 500 UBA

caso il trasporto interessi lo stesso corpo aziendale non è necessario il documento. Se il trasporto, infine, avviene tra differenti unità della stessa azienda,

il documento avrà le informazioni solamente dei primi 3 punti.

Riguardo i contenuti della Comunicazione e del PUA si rimanda al riquadro di approfondimento del paragrafo 3.1.1 di pagina 43.

Obblighi materiali

4. Obblighi di stoccaggio degli effluenti: sono gli stessi obblighi contenuti nel paragrafo 3.1.1, obblighi materiali ai punti 4 e 5 (pagine 45 e 46).
5. Rispetto dei quantitativi previsti: è obbligatorio non oltrepassare 340 kg/ha/anno per le zone ordinarie. Tale massimale è da rispettare a livello di media aziendale.
6. Divieti spaziali: sono gli stessi obblighi contenuti nel paragrafo 3.1.1, obblighi materiali al punto 7 (pagine 46 e 47).
7. Divieti temporali: sono gli stessi obblighi contenuti nel paragrafo 3.1.1, obblighi materiali al punto 8 (pagina 47).

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive ma solo impegni di ripristino.

In generale una o più inadempienze su questo atto, senza reiterazione, comportano una penalità del 5%, 10% o del 20% della domanda di aiuto in dipendenza dei parametri di gravità, entità e durata.

Per inadempienze gravi (gravità, entità e durata a livello massimo e inadempienze ripetute) si rischia che il sostegno sia rifiutato integralmente o recuperato.

3.2.2. RM-FIT: Requisiti minimi per l'uso dei prodotti fitosanitari

Chi lo deve rispettare

Aziende agricole che aderiscono a pagamenti agro-climatici-ambientali e per l' agricoltura biologica del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Obblighi documentali

Possesso di documento sottoscritto da un tecnico del settore o struttura specializzata (ad esempio alcuni centri territoriali ARSAC) che attesti l'effettiva funzionalità delle attrezzature per l'irrorazione.

Obblighi materiali

1. Obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con cadenza almeno quinquennale; tutte le attrezzature vanno sottoposte comunque almeno una volta al controllo entro il 26 novembre 2016.
2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.).
3. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (vedi CGO 4, obblighi per produzioni vegetali e CGO 10).
5. Rispetto delle disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale (divieto di uso a 5 metri dai corsi d'acqua secondari e 10 metri dai corsi d'acqua principali).

Che infrazioni si rischiano

Non sono previste azioni correttive; si prevedono impegni di ripristino solo per l' obbligo 1.

In generale una o più inadempienze su questo atto, senza reiterazione, comportano penalità del 5%, 10% o del 20% della domanda di aiuto in dipendenza dei parametri di gravità, entità e durata.

Per inadempienze gravi (gravità, entità e durata a livello massimo e inadempienze ripetute) si rischia che il sostegno sia rifiutato integralmente o recuperato.

4. Principali riferimenti bibliografici e normativi

Capitolo 1

- MIPAAF, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, 2014, "La nuova PAC: le scelte nazionali" – Regolamento UE 1307/2013.
- Frascarelli A. 2015, La nuova PAC – Pagamenti diretti 2015-2020 – Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Agraria, presentazione in diapositive.
- Reg. (UE) n. 1307/2013: norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
- Reg. Delegato (UE) n. 639/2014 che integra il Reg. (UE) 1307/2013 e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Reg. Delegato (UE) n. 1001/2014 che modifica l'allegato X del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Decreto MIPAAF prot. n. 6513 del 18.11.2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.
- Decreto MIPAAF prot. n. 162 del 12.01.2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Decreto MIPAAF prot. n.1420 del 26.02.2015 - Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014.
- Decreto MIPAAF prot. N. 1922 del 20.03.2015 - Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Circolare AGEA n. ACIU.2014.702 - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
- AGEA – Istruzioni operative n. 21 del 23.03.2015 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2015.
- Circolare AGEA n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 - Riforma PAC 2015 – 2020: prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva.
- Circolare AGEA n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 - Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – Agricoltore in attività.
- Circolare AGEA n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione.
- Circolare AGEA n. ACIU.2015.236 del 14.05.2015 - Riforma PAC 2015 – 2020: prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.
- Circolare AGEA n. ACIU.2015.236 del 25.05.2015 - Riforma PAC – integrazioni alla circolare ACIU.2015.142 - Reg. UE n. 1307/0213 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015.
- Circolare ARCEA n. 3 del 03.04.2015 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda

unica di pagamento – Campagna 2015.

- Reg. (UE) n. 1308/2013 - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007.
- Albani C., Ansovini G., De Filippis F., Frascarelli A., Leporati S., 2014 – La PAC 2014-2020 – pubblicazione Coldiretti con il contributo UE.
- De Filippis F. et al., 2014 – La PAC 2014-2020 – Le decisioni dell'UE e le scelte nazionali – Gruppo 2013 Quaderni.
- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria - Bozze schede tecniche di misura – Giugno 2014.
- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria - versione 1.1 - 24.09.2014.

Capitolo 2 e 3

- Liberati D., MIPAAF Marzo 2015 - "La Condizionalità – evoluzione del contesto normativo comunitario e nazionale per il periodo 2014-2020".
- Reg. UE n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
- Reg. UE n. 640/2014 sul sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Reg. UE n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Decreto MIPAAF prot. n. 180 del 23.01.2015 – disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 04.08.2015 di recepimento del DM 180/2015.
- Circolare AGEA n. ACIU.2014.529 del 22.08.2014 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2014.
- Circolare ARCEA n. 7 del 16.09.2014 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2014.
- *Disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali contenute negli atti e nelle norme di condizionalità.*

Viale Trieste, 93/95 - Cosenza

Testo, normazione editoriale, impaginazione e veste grafica a cura di:
Dr. Giovanni Arcudi
Servizio Formazione Professionale e del Personale
Ufficio Aggiornamento e Formazione L.R. 19/99

Revisione testo a cura di:
Dr.ssa Loredana Paviglianiti
Centro di Divulgazione Agricola n. 20 "Area dello Stretto"

ARSAC - Via degli Arconti, 2 - Reggio Calabria

Riproduzione consentita citando la fonte

Finito di stampare in Settembre 2015

Pubblicazione realizzata con il contributo della Commissione Europea (FEASR). Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea.

La collana informativa 2015

1. Le novità della PAC nel 2015 e gli obblighi di condizionalità per le Aziende Agricole Calabresi
2. Il disciplinare di produzione del "Limone di Rocca Imperiale I.G.P." e successive variazioni
3. Il Cinipide del Castagno Biologia, danni e controllo
4. Il riciclo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per l'allevamento del lombrico
5. Guida sintetica agli obblighi documentali per produzione e confezionamento di Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P.

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

PSR 2007/2013 CALABRIA
Seminiamo Sviluppo

ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Questa pubblicazione è stata realizzata nell'ambito del progetto:
"CAMPAGNA INFORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE"
PSR Calabria 2007-2013 - misura 111, azione 3 - Bando Multimisura 2013